SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 114



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì 18 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 97/L

LEGGE 30 aprile 1999, n. **136.**

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

99G0213

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1999, n. **137.**

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;

Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994, ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il quale il predetto regolamento è stato annullato;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999;

Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

2. L'igienista dentale:

a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;

b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;

c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;

d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;

e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 1999

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 105

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«3. A norma dell'art. 1, lettera *o),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):

«Art. 1 *(Sanità).* — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza

del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1º gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l);*

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1º gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1

al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

99G0214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 aprile 1999.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Acquaviva delle Fonti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 13 settembre 1881, n. 404, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Acquaviva delle Fonti;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Acquaviva delle Fonti;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Viste le deliberazioni con le quali i comuni di Acquaviva delle Fonti e Santeramo in Colle, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno deliberato la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale;

Ritenuta la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Acquaviva delle Fonti è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Bari.

Roma, 13 aprile 1999

p. *Il Ministro:* SCOCA

99A3881

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Udine nel giorno 26 aprile 1999, al fine di poter procedere all'installazione di nuove apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

Vista la nota dell'A.C.I. di Udine - prot. 406 datata 26 aprile 1999, che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine è accertato per il giorno 26 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 aprile 1999

Il direttore regionale: ZINNO

99A3883

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 gennaio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 32/A - Educazione musicale nella scuola media.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Marigliano Mauro e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il sig. Marigliano Mauro risulta in possesso del «Getuigschrift hoger beroepsonderwijs» rilasciato dal Conservatorio di Rotterdam in data 30 novembre 1992, al termine di un corso di studi della durata di cinque anni, e che detto titolo abilita all'insegnamento della musica nelle scuole secondarie dei Paesi Bassi;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 26 gennaio 1993 dal console d'Italia in Rotterdam che certifica il valore legale del titolo di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di maturità scientifica conseguito dall'interessato nell'anno scolastico 1979/1980 presso il liceo scientifico «Copernico» di Napoli;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 12 novembre 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Olanda dal sig. Marigliano Mauro, nato a Napoli il 1° giugno 1962, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 32/A - Educazione musicale nella scuola media.

Roma, 27 gennaio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3819

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 marzo 1999.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese («Supplemento 1999» della III edizione e ulteriori aggiornamenti).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria 1995-1997):

Vista la risoluzione AP-CSP (98) 1 adottata in data 8 maggio 1998 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore del Supplemento 1999 alla III Edizione della Farmacopea Europea;

Viste le risoluzioni AP-CSP (98) 8, 9 e 10 adottate il 6 dicembre 1998 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con le quali è stata decisa l'entrata in vigore di alcune nuove monografie;

Vista la risoluzione AP-CSP (98) 11 adottata il 6 dicembre 1998 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore della monografia «Plasma umano per frazionamento»;

Vista la risoluzione AP-CSP (98) 7 adottata il 6 dicembre 1998 dal Consiglio d'Europa Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa la soppressione della monografia «Fenacetina»;

Vista a risoluzione AP-CSP (98) 12 adottata il 6 dicembre 1998 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa la soppressione del testo relativo a metodo generale 2.4.20 «Antiossidanti negli olii grassi»;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale del predetto Supplemento 1999 alla III Edizione della Farmacopea Europea e dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Ritenuto altresì di confermare la disposizione del decreto ministeriale 13 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, recante: «Approvazione e recepimento di monografie incluso nella terza edizione della Farmacopea Europea», emanato prima dell'entrata in vigore della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b),* del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi delle lingue inglese e francese di monografie e capitoli pubblicati nel «Supplemento 1999» alla III edizione della Farmacopera europea, elencati nell'allegato n. 1 al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie elencate nell'allegato n. 2 al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana. I citati testi sono disponibili, a richiesta, presso il segretariato tecnico della Farmacopea Ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.

3. Dalla X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 9 ottobre 1998, sono soppressi i testi «Fenacetina» e «2.4.20. Antiossidanti negli oli grassi», rispettivamente eliminati dalla Farmacopea Europea, per effetto delle risoluzioni AP-CSP (98) 7 e AP-CSP (98) 12.

4. ll testo in lingua inglese e francese della monografia «Plasma umano per frazionamento», entra in vigore nel territorio nazionale come facente parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il 1° luglio 1999. Il citato testo è disponibile, a richiesta, presso il segretariato tecnico della Farmacopea Ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.

5. Sono confermate le disposizioni del decreto ministeriale 13 maggio 1997 «Approvazione e recepimento di monografie incluse nella terza edizione della Farmacopea europea», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997.

6. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati ai commi 1 e 2 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b),* del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 3 marzo 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 93

ALLEGATO 1

SUPPLEMENTO 1999
DELLA TERZA EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Absinthii herba	1380	Wormwood	Absinthe	Assenzio
Acidum oxolinicum	1353	Oxolinic acid	Oxolinique (acide)	Acido oxolinico
Acidum valproicum	1378	Valproic acid	Valproïque (acide)	Acido valproico
Alcuronii chloridum	1285	Alcuronium chloride	Alcuronium (chlorure d')	Alcuronio cloruro
Alfacalcidolum	1286	Alfacalcidol	Alfacalcidol	Alfacalcidolo
Alfuzosini hydrochloridum	1287	Alfuzosin hydrochloride	Alfuzosin (chlorhydrate d')	Alfuzosina cloridrato
Allantoinum	1288	Allantoin	Allantoïne	Allantoina
Amikacinum	1289	Amikacin	Amikacine	Amikacina
Amikacini sulfas	1290	Amikacin sulphate	Amikacine (sulfate d')	Amikacina solfato
Aminoglutethimidum	1291	Aminoglutethimide	Aminoglutéthimide	Aminoglutetimide
Amphotericinum B	1292	Amphotericin B	Amphotéricine B	Amfotericina B
Bambuteroli hydrochloridum	1293	Bambuterol hydrochloride	Bambutérol (chlorhydrate de)	Bambuterolo cloridrato
Belladonnae folii extractum siccum normatum	1294	Belladonna leaf dry extract, standardised	Belladone (feuille de), extrait sec titré de	Belladonna foglia estratto secco titolato
Calcifediolum	1295	Calcifediol	Calcifédiol	Calcifediolo
Calcii laevulinas dihydricum	1296	Calcium levulinate dihydrate	Calcium (levulinate de) dihydrate	Calcio levulinato diidrato
Calendulae flos	1297	Calendula flower	Souci	Calendola fiore
Carbomera	1299	Carbomers	Carbomères	Carbomeri
Cefuroximum axetili	1300	Cefuroxime axetil	Céfuroxime axétil	Cefuroxima axetile
Centaurii herba	1301	Centaury	Centaurée (petite)	Centaurea minore
Ciclopiroxum olaminum	1302	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamina
Clebopridi malas	1303	Clebopride malate	Clébopride (malate de)	Clebopride malato
Coriandri fructus	1304	Coriander	Coriandre	Coriandolo
Decylis oleas	1307	Decyl oleate	Décyle (oleaté de)	Decile oleato
Deptropini citras	1308	Deptropine citrate	Deptropine (citrate de)	Deptoprina citrato
Dihydralazini sulfas hydricus	1310	Dihydralazine sulphate (hydrated)	Dihydralazine (sulfate de) Hydraté	Diidralazina solfato (idrato)
Dinoprostonum	1311	Dinoprostone	Dinoprostone	Dinoprostone

Dinoprostum trometamoli	1312	Dinoprost trometamol	Dinoprost trométamolo	Dinoprost trometamolo
Dirithromycinum	1313	Dirithromycin	Dirithromycine	Diritromicina
Dosulepini hydrochloridum	1314	Dosulepin hydrochloride	Dosulépine (chlorhydrate de)	Dosulepina cloridrato
Erythropoietini solutio concentrata	1316	Erythropoietin concentrated solution	Erythropoietin (solution concentre de)	Eritropoietina soluzione concentrata
Ethanolum (96 per centum)	1317	Ethanol (96 per cent)	Èthanol à 96 pour cent	Etanolo 96 per cento
Ethanolum anhydricum	1318	Ethanol, anhydrous	Èthanol anhydre	Etanolo anidro
Ethylis oleas	1319	Ethyl oleate	Ethyle (oléate d')	Etile oleato
Eucalypti folium	1320	Eucalyptus leaf	Eucalyptus (feuille d')	Eucalipto foglia
Fenofibratum	1322	Fenofibrate	Fénofibrate	Fenofibrato
Flecainidi acetas	1324	Flecainide acetate	Flecainide (acetate de)	Flecainide acetato
Fludeoxyglucosi (^{18}F) solutio iniectabilis	1325	Fludeoxyglucose (^{18}F) injection	Fludésoxyglucose (^{18}F) (solution injectable de)	Fludesossiglucosio (^{18}F) preparazione iniettabile
Flumazenilum	1326	Flumazenil	Flumazénil	Flumazenil
Flumetasoni pivalas	1327	Flumethasone pivalate	Fluméthasone (pivalate de)	Flumetasone pivalato
Fosfomycinum calcicum	1328	Fosfomycin calcium	Fosfomycine calcique	Fosfomicina calcica
Fosfomycinum natricum	1329	Fosfomycin sodium	Fosfomycine sodique	Fosfomicina sodica
Glucosum liquidum	1330	Glucose liquid	Glucose liquide	Glucosio liquido
Glyceroli trinitratis solutio	1331	Glycerol trinitrate solution	Glycérile (trinitrate de), solution de	Glicerolo trinitrato soluzione
Gossypii oleum hydrogenatum	1305	Cottonseed oil, hydrogenated	Coton (huile de) hydrogenée	Olio di semi di cotone idrogenato
Graminis rhizoma	1306	Couch grass rhizome	Chiendent (rhizome de)	Gramigna rizoma
Helianthi annui oleum raffinatum	1371	Sunflower oil, refined	Tournesol (huile de) raffinée	Olio di girasole raffinato
Isoprenalini hydrochloridum	1332	Isoprenaline hydrochloride	Isoprenaline (chlorhydrate de)	Isoprenalina cloridrato
Itraconazolum	1335	Itraconazole	Itraconazole	Itraconazolo
Ivermectinum	1336	Ivermectin	Ivermectine	Ivermectina
Lactitolum monohydricum	1337	Lactitol monohydrate	Lactitol monohydraté	Lattitolo monoidrato
Lavandulae aetheroleum	1338	Lavender oil	Huile essentielle de lavande	Lavanda essenza
Levocarnitinum	1339	Levocarnitine	Lévocarnitine	Levocarnitina
Macrogoli aetherum stearylicum	1340	Macrogol stearyl ether	Macrogol (éther stéarilique de)	Macrogol stearile etere
Magnesii chloridum 4.5-hydricum	1341	Magnesium chloride 4.5- hydrate	Magnesium (chlorure de) 4.5-hydrate	Magnesio cloruro 4,5-idrato
Malathionum	1343	Malathion	Malathion	Malation
Maydis oleum raffinatum	1342	Maize oil, refined	Maïs (huile de) raffinée	Olio di mais raffinato
Metamizolum natricum	1346	Metamizole sodium	Metamizole sodique	Metamizolo sodico
Metixeni hydrochloridum	1347	Metixene hydrochloride	Métixène (chlorhydrate de)	Metixene cloridrato
Metoclopramidum	1348	Metoclopramide	Mètoclopramidé	Metoclopramide
Millefolii herba	1382	Yarrow	Achillée millefeuille	Achillea
Myrrha	1349	Myrrh	Myrrhe	Mirra

Nabumetonum	1350	Nabumetone	Nabumétone	Nabumetone
Netilmicini sulfas	1351	Netilmicin sulphate	Nétilmicine (sulfate de)	Netilmicina solfato
Omega -3 acidorum triglycerida	1352	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglicérides d')	Trigliceridi di acidi omega-3
Oxybutynini hydrochloridum	1354	Oxybutynin hydrochloride	Oxybutynine (chlorhydrate d')	Oxibutinina cloridrato
Pentaerythrityli tetranitras dilutus	1355	Pentaerythrityl tetranitrate, diluted	Pentaérythrityle (tétranitrate de)	Pentaeritrile tetranitrato, diluito
Pheniramini maleas	1357	Pheniramine maleate	Phéniramine (maléate de)	Feniramina maleato
Picotamidum monohydricum	1358	Picotamide monohydrate	Picotamide (monohydrate de)	Picotamide monoidrato
Piperacillinum	1169	Piperacillin	Pipéracilline	Piperacillina
Piperacillinum natricum	1168	Piperacillin sodium	Pipéracilline sodique	Piperacillina sodica
Pivmecillinami hydrochloridum	1359	Pivmecillinam hydrochloride	Pivmécillinam (chlorhydrate de)	Pivmecillina cloridrato
Plantaginis ovatae semen	1333	Ispaghula seed	Ispaghul (tégument de la graine d')	Ispagula seme
Plantaginis ovatae seminis tegumentum	1334	Ispaghula husk	Ispaghul (graine d')	Ispagula tegumento (seminale)
Prilocaini hydrochloridum	1363	Prilocaine hydrochloride	Prilocaïne (chlorhydrate de)	Prilocaina cloridrato
Prilocainum	1362	Prilocaine	Prilocaïne	Prilocaina
Primulae radix	1364	Primrose root	Primevère (racine de)	Primula radice
Promazini hydrochloridum	1365	Promazine hydrochloride	Promazine (chlorhydrate de)	Promazina cloridrato
Propacetamoli hydrochloridum	1366	Propacetamol hydrochloride	Propacètamol (chlorhydrate de)	Propacetamolo cloridrato
Pseudoephedrini hydrochloridum	1367	Pseudoephedrine hydrocloride	Pseudoephedrine (chlorhydrate de)	Pseudoefedrina cloridrato
Ramiprilum	1368	Ramipril	Ramipril	Ramipril
Rapae oleum raffinatum	1369	Rapeseed oil, refined	Colza (huile de)	Olio di colza raffinato
Salviae officinalis folium	1370	Sage leaf (Salvia officinalis)	Sauge officinale (feuille de)	Salvia foglia (Salvia officinalis)
Technetii (^{99m}Tc) mertiatidi solutio iniectabilis	1372	Technetium (^{99m}Tc) mertiatide injection	Technétium (^{99m}Tc) (mertiatide-), solution injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc) mertiatide preparazione iniettabile
Testosteronum	1373	Testosterone	Testostérone	Testosterone
Thymi aetheroleum	1374	Thyme oil	Huile essentielle de thym	Timo essenza
Triamcinolonum	1376	Triamcinolone	Triamcinolone	Triamcinolone
Triflusalum	1377	Triflusal	Triflusal	Triflusal
Trigonella foenugraeci semen	1323	Fenugreek	Fenugrec	Fieno greco
Tritici aestivi oleum raffinatum	1379	Wheat-germ oil, refined	Germes de blé (huile de), raffinée	Olio di germi di grano raffinato
Vaccinum actinobacillosis inactivatum ad suem	1360	Porcine actinobacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'actinobacillose du porc	Vaccino inattivato della actinobacillosi porcina
Vaccinum adenovirosis caninae inactivatum	1298	Canine adenovirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'adénovirosae canine	Vaccino inattivato dell'adenovirus del cane

Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum	1375	Tick-borne encephalitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'encephalite verno-estivale	Vaccino inattivato dell'encefalite trasmessa dalla zecca
Vaccinum hepatitidis viralis anatis vivum	1315	Duck viral hepatitis vaccine (live)	Vaccin vivant de l'hépatite virale du canard	Vaccino vivo dell'epatite virale dell'anatra
Vaccinum leucosis felinae inactivatum	1321	Feline leukaemia vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la leucose féline	Vaccino inattivato della leucemia felina
Vaccinum pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum	1356	Pertussis vaccine (acellular, component, adsorbed)	Vaccin coquelucheux acellulaire (multicomposé, adsorbé)	Vaccino della pertosse (componente acellulare, adsorbito)
Vaccinum rhinitidis atrophicantis ingravescentis suillae inactivatum	1361	Porcine progressive atrophic rhinitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinite atrophique progressive du porc	Vaccino inattivato della rinite atrofica progressiva porcina
Xylitolum	1381	Xylitol	Xylitol	Xilitolo

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.4.26.	*N,N*-Dimethylaniline	Diméthylaniline	*N,N*-Dimetilanilina
2.5.32.	Coulometric titration, micro method	Microdosage de l'eau: titrage coulométrique	Titolazione coulometrica micro-metodo
2.6.21.	Nucleic acid amplification techniques	Technique d'amplification des acides nucléiques	Tecniche di amplificazione dell'acido nucleico
2.9.23.	Pycnometric density of solids	Densité pycnometrique des solides	Densità picnometrica dei solidi
2.9.24.	Resistance to rupture of suppositories and pessaries	Résistance à la rupture des suppositores et des ovules	Resistenza alla rottura delle supposte e ovuli
3.1.10.	Materials based on non-plasticised poly(vinylchloride)for containers for non-injectable, aqueous solutions	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) non plastifié pour conditionnement des solutions aqueuses non-injectables	Materiali a base di polivinile cloruro non plastificato per soluzioni acquose non iniettabili
3.1.11.	Materials based on non-plasticised poly(vinylchloride)for containers for dry dosage forms for oral administration	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) non plastifié pour conditionnement de formes sèches pour administration par voie orale	Materiali a base di polivinile cloruro non plastificato per contenitori per forme farmaceutiche per somministrazione orale
5.4.	Residual solvents	Solvants résiduels (note explicative ICH)	Solventi residui
5.5.	Alcoholimetric tables	Tableaux alcoométriques	Tabelle alcolometriche

TESTI REVISIONATI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acetonum	0872	Acetone	Acétone	Acetone
Acidum alginicum	0591	Alginic acid	Alginique (acide)	Acido alginico
Acidum amidotrizoicum dihydricum	0873	Amidotrizoic acid dihydrate	Amidotrizoïque (acide) dihydraté	Acido amidotrizoico diidrato
Acidum ascorbicum	0253	Ascorbic acid	Ascorbïque (acide)	Acido ascorbico
Acidum iopanoicum	0700	Iopanoic acid	Iopanoïque (acide)	Acido iopanoico
Acidum iotalamicum	0751	Iotalamic acid	Iotalamique (acide)	Acido iotalamico
Acidum mefenamicum	1240	Mefenamic acid	Méfénamique (acide)	Acido mefenamico
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1	1128	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico-etile acrilato copolimero 1:1
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1 dispersio 30 per centum	1129	Methacrylic acid –ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico-etile acrilato copolimero 1:1 dispersione 30 per cento
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:1	1127	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:1)	Copolymére d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:1)	Acido metacrilico-metile metacrilato copolimero 1:1
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:2	1130	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:2)	Copolymère d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle (1:2)	Acido metacrilico-metile metacrilato copolimero 1:2
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A	0801	Cetostearyl alcohol (Tipe A) emulsifyng	Cétostéarilique (alcool) émulsifiant (type A)	Alcool cetostearilico emulsionante A
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B	0802	Cetostearyl alcohol (Tipe B) emulsifyng	Cétostéarilique (alcool) émulsifiant (type B)	Alcool cetostearilico emulsionante B
Alcohol isopropylicus	0970	Isopropyl alcohol	Isopropylique (alcool)	Alcool isopropilico
Amylum pregelificatum	1267	Starch, pregelatinised	Amidon prégélatinisé	Amido pregelatinizzato
Bacampicillini hydrochloridum	0808	Bacampicillin hydrochloride	Bacampicilline (chlorhydrate de)	Bacampicillina cloridrato
Benzalkonii chloridum	0372	Benzalkonium chloride	Benzalkonium (chlorure de)	Benzalconio cloruro
Benzalkonii chloridi solutio	0371	Benzalkonium chloride solution	Benzalkonium (chlorure de), solution de	Benzalconio cloruro soluzione
Biotinum	1073	Biotin	Biotine	Biotina
Butylis parahydroxybenzoas	0881	Butyl parahydroxybenzoate	Butyle (parahydroxybenzoate de)	Butile paraidrossibenzoato

Calcii folinas	0978	Calcium folinate	Calcium (folinate de)	Calcio folinato
Carbenicillinum natricum	0812	Carbenicillin sodium	Carbénicilline sodique	Carbenicillina sodica
Cefiximum	1188	Cefixime	Céfixime	Cefixima
Cera alba	0069	Beeswax, white	Cire d'abeille blanche	Cera bianca
Cera flava	0070	Beeswax, yellow	Cire d'abeille jaune	Cera gialla
Cetylpyridinii chloridum	0379	Cetylpyridinium chloride	Cétylpyridinium (chlorure de)	Cetilpiridinio cloruro
Chinidini sulfas	0017	Quinidine sulphate	Quinidine (sulfate de)	Chinidina solfato
Chinini hydrochloridum	0018	Quinine hydrochloride	Quinine (chlorhydrate de)	Chinina cloridrato
Chinini sulfas	0019	Quinine sulphate	Quinine (sulfate de)	Chinina solfato
Chlorocresolum	0384	Chlorocresol	Chlorocrésol	Clorocresolo
Chlorpropamidum	1087	Chlorpropamide	Chlorpropamide	Clorpropamide
Chlorprothixeni hydrochloridum	0815	Chlorprothixene hydrochloride	Chlorprothixène (chlorhydrate de)	Clorprotissene cloridrato
Cholesterolum	0993	Cholesterol	Cholestérol	Colesterolo
Copovidonum	0891	Copovidone	Copovidone	Copovidone
Cyclizini hydrochloridum	1092	Cyclizine hydrochloride	Cyclizine (chlorhydrate de)	Ciclizina cloridrato
Cyproteroni acetas	1094	Cyproterone acetate	Cyprotérone (acétate de)	Ciproterone acetato
Daunorubicini hydrochloridum	0662	Daunorubicin hydrochloride	Daunorubicine (chlorhydrate de)	Daunorubicina cloridrato
Dexchlorpheniramini maleas	1196	Dexchlorpheniramine maleate	Dexchlorphéniramine (maléate de)	Desclorfeniramina maleato
Digitoxinum	0078	Digitoxin	Digitoxine	Digitossina
Dimeticonum	0138	Dimeticone	Diméticone	Dimeticone
Dinatrii phosphas dodecahydricus	0118	Disodium phosphate dodecahydrate	Phosphate disodique dodécahydraté	Sodio fosfato dibasico dodecaidrato
Enoxaparinum natricum	1097	Enoxaparin sodium	Enoxaparine sodique	Enoxaparina sodica
Etilefrini hydrochloridum	1205	Etilefrine hydrochloride	Etiléfrine (chlorhydrate d')	Etilefrina cloridrato
Ethylis parahydroxybenzoas	0900	Ethyl parahydroxybenzoate	Ethyle (parahydroxybenzoate d')	Etile paraidrossibenzoato
Etoposidum	0823	Etoposide	Etoposide	Etoposide
Eugenolum	1100	Eugenol	Eugénol	Eugenolo
Fenbendazolum	1208	Fenbendazole	Fenbendazole	Fenbendazolo
Foeniculi amari fructus	0824	Fennel, bitter	Fenouil amer (fruit de)	Finocchio amaro frutto
Foeniculi dulcis fructus	0825	Fennel, sweet	Fenouil doux (fruit de)	Finocchio dolce frutto
Gallamini triethiodidum	0181	Gallamine triethiodide	Gallamine (triéthiodure de)	Gallamina trietiioduro
Halothanum	0393	Halothane	Halothane	Alotano
Hydrocortisonum	0335	Hydrocortisone	Hydrocortisone	Idrocortisone
Imipenemum	1226	Imipenem	Imipénem	Imipene
Insulinum	0276	Insulin	Insuline	Insulina
Insulinum humanum	0838	Insulin human	Insuline humaine	Insulina umana
Insulini isophani biphasici iniectabilium	0832	Insulin injection, biphasic isophane	Insuline-isophane biphasique (préparation injectable d')	Insulina isofano bifasica preparazione iniettabile

Insulini isophani iniectabilium	0833	Insulin injection, isophane	Insuline-isophane (préparation injectable d')	Insulina isofano preparazione iniettabile
Insulini zinci amorphi suspensio iniectabilis	0835	Insulin zinc injectable suspension (amorphous)	Insuline-zinc amorphe (suspension injectable d')	Insulina-zinco amorfa, sospensione iniettabile
Insulini zinci cristallini suspensio iniectabilis	0836	Insulin zinc injectable suspension (crystalline)	Insuline-zinc cristalline (suspension injectable d')	Insulina zinco cristallina, sospensione iniettabile
Insulini zinci suspensio iniectabilis	0837	Insulin zinc injectable suspension	Insuline-zinc (suspension injectable d')	Insulina zinco sospensione iniettabile
Iobenguani (^{123}I) solutio iniectabilis	1113	Iobenguane (^{123}I) injection	Iobenguane (^{123}I) (solution injectable d')	Iobenguano (^{123}I) preparazione iniettabile
Iobenguani (^{131}I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticum	1111	Iobenguane (^{131}I) injecion for diagnostic use	Iobenguane (^{131}I) (solution injectable d'), à usage diagnostique	Iobenguano (^{131}I) preparazione iniettabile per uso diagnostico
Iobenguani (^{131}I) solutio iniectabilis ad usum therapeuticum	1112	Iobenguani (^{131}I) injecion for therapeutic use	Iobenguane (^{131}I) (solution injectable d'), à usage thérapeutique	Iobenguano (^{131}I) preparazione iniettabile per uso terapeutico
Iohexolum	1114	Iohexol	Iohexol	Ioexolo
Iopamidolum	1115	Iopamidol	Iopamidol	Iopamidolo
Lorazepamum	1121	Lorazepam	Lorazépam	Lorazepam
Magnesii chloridum hexahydricum	0402	Magnesium chloride hexahydrate	Magnésium (chlorure de) hexahydrate	Magnesio cloruro esaidrato
Medroxyprogesteroni acetas	0673	Medroxyprogesterone acetate	Médroxyprogestérone (acétate de)	Medrossiprogestero-ne acetato
Methylis parahydroxybenzoas	0409	Methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de)	Metile paraidrossibenzoato
Methylprednisoloni hydrogenosuccinas	1131	Methylprednisolone hydrogen succinate	Méthylprednisolone (hydrogénosuccinate de)	Metilprednisolone idrogeno succinato
Methylprednisolonum	0561	Methylprednisolone	Méthylprednisolone	Metilprednisolone
Metrifonatum	1133	Metrifonate	Métrifonate	Metrifonato
Minocyclini hydrochloridum	1030	Minocycline hydrochloride	Minocycline (chlorhydrate de)	Minociclina cloridrato
Nadroparinum calcicum	1134	Nadroparin calcium	Nadroparine calcique	Nadroparina calcica
Natrii alginas	0625	Sodium alginate	Sodium (alginate de)	Sodio alginato
Natrii amidotrizoas	1150	Sodium amidotrizoate	Sodium (amidotrizoate de)	Sodio amidotrizoato
Natrii cetylo- et stearylosulfas	0847	Sodium cetostearyl sulphate	Cétostéaryle (sulfate de) sodique	Sodio cetosterilsolfato
Natrii valproas	0678	Sodium valproate	Sodium (valproate de)	Sodio valproato
Norfloxacinum	1248	Norfloxacin	Norfloxacine	Norfloxacina
Nortriptylini hydrochloridum	0941	Nortryptiline hydrochloride	Nortriptyline (chlorhydrate de)	Nortriptilina cloridrato
Pentamidini diisetionas	1137	Pentamidine diisetionate	Pentamidine (diisétionate de)	Pentamidina diisetionato

Phenoxymethylpenicillinum	0148	Phenoxymethylpenicillin	Phénoxyméthylpénicilline	Fenossimetilpenicillina
Phenoxymethylpenicillinum kalicum	0149	Phenoxymethylpenicillin potassium	Phénoxyméthylpénicilline potassique	Fenossimetilpenicillina potassica
Phytomenadionum	1036	Phytomenadione	Phytoménadione	Fitomenadione
Pilocarpini hydrochloridum	0633	Pilocarpine hydrochloride	Pilocarpine (chlorhydrate de)	Pilocarpina cloridrato
Pilocarpini nitras	0104	Pilocarpine nitrate	Pilocarpine (nitrate de)	Pilocarpina nitrato
Praeparationes homoeopathicae	1038	Homoepathic preparations	Homéopatiques (préparations)	Preparazioni omeopatiche
Praeparationes insulini iniectabiles	0854	Insulin preparationes, injectable	Insuline (préparation injectables d')	Insulina preparazioni iniettabili
Prednisolonum	0353	Prednisolone	Prednisolone	Prednisolone
Propranololi hydrochloridum	0568	Propranolol hydrochloride	Propranolol (chlorhydrate de)	Propranololo cloridrato
Propylis gallas	1039	Propyl gallate	Propyle (gallate de)	Propile gallato
Propylis parahydroxybenzoas	0431	Propyl parahydroxybenzoate	Propyle (parahydroxybenzoate de)	Propile paraidrossibenzoato
Roxithromycinum	1146	Roxithromycin	Roxithromycine	Roxitromicina
Somatropini solutio ad praeparationem	0950	Somatropin bulk solution	Somatropine (solution en vrac de)	Somatropina soluzione concentrata
Somatropinum	0951	Somatropin	Somatropine	Somatropina
Somatropinum ad iniectabile	0952	Somatropin for injection	Somatropine pour préparation injectable	Somatropina preparazione iniettabile
Talcum	0438	Talc	Talc	Talco
Terbutalini sulfas	0690	Terbutaline sulphate	Terbutaline (sulfate de)	Terbutalina solfato
α-Tocopheroli acetas	0439	α-Tocopheryl acetate	α-Tocophérol (acétate d')	α-Tocoferolo acetato
α-Tocopherolum	0692	α-Tocopherol	α-Tocophérol	α-Tocoferolo
Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum	0151	Tuberculin, purified protein derivitive for human use	Tuberculine (dérivé protéinique purifié de) pour usage humain	Tubercolina per uso umano, derivato proteico purificato
Tuberculinum pristinum ad usum humanum	0152	Tuberculin, old for human use	Tuberculine (vieille) pour usage humain	Tubercolina vecchia per uso umano
Tylosini tartras ad usum veterinarium	1274	Tylosin tartrate for veterinary use	Tylosine (tartrate de) pour usage vétérinarie	Tilosina tartrato per uso veterinario
Tylosinum ad usum veterinarium	1273	Tylosin for veterinary use	Tylosine pour usage véterinaire	Tilosina per uso veterinario
Vaccinum febris flavae vivum	0537	Yellow fever vaccine (live)	Vaccin amaril vivant	Vaccino vivo della febbre gialla
Vaccinum morbi carrei vivum cryodešiccatum ad canem	0448	Canine distemper vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la maladie de Carré pour le chien	Vaccino vivo liofilizzato del cimurro per il cane
Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum	1057	Measles, mumps and rubella vaccine (live)	Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux, vivant	Vaccino vivo del morbillo, della parotite e della rosolia
Vaccinum morbillorum vivum	0213	Measles vaccine (live)	Vaccin rougeoleux vivant	Vaccino vivo del morbillo

Vaccinum panleucopeniae infectivae vivum	0251	Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (live)	Vaccin vivant cryodesséché de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino vivo della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum panleucopeniae infectivae felinae inactivatum	0794	Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino inattivato della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum parotitidis vivum	0538	Mumps vaccine (live)	Vaccin vivant des oreillons	Vaccino vivo della parotite
Vaccinum poliomyelitidis inactivatum	0214	Poliomyelitis vaccine (inactivated)	Vaccin poliomyélitique inactivé	Vaccino inattivato della poliomielite
Vaccinum rubellae vivum	0162	Rubella vaccine (live)	Vaccin rubéoleux vivant	Vaccino vivo della varicella
Verapamili hydrochloridum	0573	Verapamil hydrochloride	Vérapamil (chlorhydrate de)	Verapamil cloridrato
Xanthani gummi	1277	Xanthan gum	Gomme xanthane	Gomma xantana
Zolpidemi tartras	1280	Zolpidem tartrate	Zolpidem (tartrate de)	Zolpidem tartrato

Monografie generali sulle forme farmaceutiche

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Inhalanda	0671	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
Rectalia	1145	Rectal preparations	Préparations rectales	Preparazioni rettali

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.27.	Thin-layer chromatography	Chromatographie sur couche mince	Cromatografia su strato sottile
2.3.2.	Identification of fatty oils by thin-layer chromatography	Identification des huiles grasses par chromatographie sur couche mince	Identificazione degli oli grassi mediante cromatografia su strato sottile
2.4.8.	Heavy metals	Métaux lourds	Metalli pesanti
2.4.22.	Foreign oils in fatty oils by gas chromatography	Huiles étrangères dans les huiles grasses par chromatographie en phase gazeuse	Oli estranei negli oli grassi mediante gas cromatografia
2.4.24.	Identification and control of residual solvents	Solvants résiduels	Solventi residui
2.5.5.	Peroxide value	Indice de peroxyde	Indice di perossidi
2.6.2.	Mycobacteria	Mycobactéries	Micobatteri

2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products –total viable count	Contrôle de la contamination microbienne dans des produits non obligatoirement stériles (dénombrement des germes aérobies viables totaux)	Contaminazione microbica dei prodotti non obbligatoriamente sterili (conta totale dei microrganismi aerobi vivi)
2.6.13.	Microbiological examination of non-sterile products –test for specified organisms	Contrôle de la contamination microbienne dans des produits non obligatoirement stériles (recherche des microorganismes spécifiés)	Contaminazione microbica di prodotti non obbligatoriamente sterili (saggi per i microrganismi specificati)
2.6.14.	Bacterial endotoxins	Endotoxines bactériennes	Endotossine batteriche
2.7.2.	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.9.18.	Preparations for inhalation: aerodynamic assessment of fine particles	Préparations pour inhalation: évaluation aérodynamique des particules fines	Preparazioni per inalazione: valutazione aerodinamica delle particelle fini
2.9.20.	Particulate contamination:visib le particles	Contamination particulaire: particules visibles	Contaminazione particellare: particelle visibili

TESTI CORRETTI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Aciclovirum	0968	Aciclovir	Aciclovir	Aciclovir
Allii sativi bulbi pulvis	1216	Garlic powder	Ail (poudre d')	Aglio polvere
Alteplasum ad iniectabile	1170	Alteplase for injection	Altéplase pour solution injectable	Alteplase preparazione iniettabile
Ampicillinum natricum	0578	Ampicillin sodium	Ampicilline sodique	Ampicillina sodica
Betadexum	1070	Betadex	Betadéx	Betadex
Calcii dobesilas monohydricum	1183	Calcium dobesilate monohydrate	Calcium (dobésilate de) monohydraté	Calcio dobesilato monoidrato
Carbonei dioxidum	0375	Carbon dioxide	Carbone (dioxyde de)	Carbonio diossido
Cefaclorum	0986	Cefaclor	Céfaclor	Cefaclor
Cefotaximum natricum	0989	Cefotaxime sodium	Céfotaxime sodique	Cefotaxima sodica
Corticotropinum	0759	Corticotropin	Corticotropine	Corticotropina
Dobutamini hydrochloridum	1200	Dobutamine hydrochloride	Dobutamine (chlorhydrate de)	Dobutamina cloridrato
Doxycyclini hyclas	0272	Doxycycline hyclate	Doxycycline (hyclate de)	Doxiciclina iclato
Ergocalciferolum	0082	Ergocalciferol	Ergocalciférol	Ergocalciferolo
Estriolum	1203	Estriol	Estriol	Estriolo
Ethylcellulosum	0822	Ethylcellulose	Ethylcellulose	Etilcellulosa
Fluoxetini hydrochloridum	1104	Fluoxetine hydrochloride	Fluoxétine (chlorhydrate de)	Fluoxetina cloridrato

Guar galactomannanum	0908	Guar galactomannan	Guar (galactomannane du)	Guar galattomannano
Hydroxyethylcellulosum	0336	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
Iecoris aselli oleum (typum A)	1192	Cod-liver oil (type A)	Foie de morue (huile de, type A)	Olio di fegato di merluzzo (tipo A)
Iecoris aselli oleum (typum B)	1193	Cod-liver oil (type B)	Foie de morue (huile de, type B)	Olio di fegato di merluzzo (tipo B)
Lactulosum liquidum	0924	Lactulose liquid	Lactulose liquide	Lattulosio liquido
Macrogolglyceroli caprylocapras	1184	Caprylocaproyl macrogolglycerides	Caprylocapriques (macrogolglycérides)	Macrogolglicerolo caprilocaprato
Macrogolglyceroli lauras	1231	Lauroyl macrogolglycerides	Lauriques (macrogolglycérides)	Macrogolglicerolo laurato
Macrogolglyceroli linoleas	1232	Linoleoyl macrogolglycerides	Linoléiques (macrogolglycérides)	Macrogolglicerolo linoleato
Macrogolglyceroli oleas	1249	Oleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides oléiques	Macrogolglicerolo oleato
Macrogolglyceroli stearas	1268	Stearoyl macrogolglycerides	Stéariques (macrogolglycérides)	Macrogolglicerolo stearato
Macrogoli stearas	1234	Macrogol stearate	Macrogol (stéarate de)	Macrogol stearato
Maprotilini hydrochloridum	1237	Maprotiline hydrochloride	Maprotiline (chlorhydrate de)	Maprotilina cloridrato
Methylis parahydroxybenzoas natricum	1262	Sodium methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de) sodique	Sodio metile paraidrossibenzoato
Morphini hydrochloridum	1244	Morphine sulphate	Morphine (sulfate de)	Morfina solfato
Nimodipinum	1245	Nimodipine	Nimodipine	Nimodipina
Omeprazolum	0942	Omeprazole	Oméprazole	Omeprazolo
Parnaparinum natricum	1252	Parnaparin sodium	Parnaparine sodique	Parnaparina sodica
Plasma humanum ad separationem	0853	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Promethazini hydrochloridum	0524	Promethazine hydrochloride	Prométhazine (chlorhydrate de)	Prometazina cloridrato
Propylis parahydroxybenzoas natricum	1263	Sodium propyl parahydroxybenzoate	Propyle (parahydroxybenzoate de) sodique	Sodio propile paraidrossibenzoato
Sambuci flos	1217	Elder flower	Sureau (fleur de)	Sambuco fiore
Sesami oleum	0433	Sesame oil, refined	Sésame (huile de)	Olio di sesamo
Solutiones ad conservationem partium corporis	1264	Solution for organ preservation	Solutions pour conservation d'organes	Soluzione per la conservazione degli organi
Sufentanili citras	1269	Sufentanil citrate	Sufentanil (citrate de)	Sufentanil citrato
Technetii (^{99m}Tc) medronati solutio iniectabilis	0641	Technetium (^{99m}Tc) medronate injection	Technétium (^{99m}Tc) (médronate-) solution injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc) medronato preparazione iniettabile
Thymi herba	0865	Thyme	Thym	Timo
Ticarcillinum natricum	0956	Ticarcillin sodium	Ticarcilline sodique	Ticarcillina sodica
Vaccinum haemophili stirpe B conjugatum	1219	Haemophilus type B conjugate vaccine	Vaccin conjugué de l'haemophilus type B	Vaccino coniugato dell'emofilo tipo B

Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum	0216	Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures	Rabique (vaccin) pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	Vaccino della rabbia per uso umano, preparato in colture cellulari
Vindesini sulfas	1276	Vindesine sulphate	Vindésine (sulfate de)	Vindesina solfato

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.4.24.	Identification and control of residual solvents	Solvants résiduels (méthode)	Identificazione e controllo dei solventi residui
2.7.4.	Assay of blood coagulation factor VIII	Dosage du facteur VIII de coagulation sanguine	Dosaggio del fattore VIII di coagulazione del sangue
2.7.10.	Assay of human coagulation factor VII	Dosage du facteur VII de coagulation	Dosaggio del fattore VII di coagulazione del sangue umano

NEL SUPPLEMENTO 1999 SONO INOLTRE PRESENTI TUTTI I TESTI, GIA RECEPITI, DEL SUPPLEMENTO 1998 CHE NON HANNO SUBITO MODIFICHE O REVISIONI

I testi contrassegnati da un asterisco sono inclusi, in lingua italiana, nella X[a] edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana.

TESTI NON MODIFICATI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Aceclofenacum	1281	Aceclofenac	Acéclofénac	Aceclofenac
Acesulfamum kalicum	1282	Acesulfame potassium	Acésulfame potassique	Acesulfame potassico
Acidum chenodeoxycholicum	1189	Chenodeoxycholic acid	Chénodésoxycholique (acide)	Acido chenodesossicolico
Acidum salicylicum	3366	Salicylic acid	Salicylique (acide)	Acido salicilico *
Acidum ursodeoxycholicum	1275	Ursodeoxycholic acid	Ursodésoxycholique (acide)	Acido ursodesossicolico
Aer medicalis	1238	Air, medical	Air médical	Aria medicale *
Amoxicillinum natricum	0577	Amoxicillin sodium	Amoxicilline sodique	Amoxicillina sodica *
Amoxicillinum trihydricum	0260	Amoxicillin trihydrate	Amoxicilline trihydratée	Amoxicillina triidrato *
Arachidis oleum hydrogenatum	1171	Arachis oil, hydrogenated	Arachide (huile d') hydrogénée	Olio di arachide idrogenato
Aurantii amari floris aetheroleum	1175	Bitter-orange-flower oil	Fleur d'oranger amer (huile essentielle de)	Arancia amara fiori essenza
Benperidolum	1172	Benperidol	Benpéridol	Benperidolo
Benserazidi hydrochcloridum	1173	Benserazide hydrochloride	Bensérazide (chlorhydrate de)	Benserazide cloridrato
Benzylpenicillinum kalicum	0113	Benzylpenicillin potassium	Benzylpénicilline potassique	Benzilpenicillina potassica*
Benzylpenicillinum natricum	0114	Benzylpenicillin sodium	Benzylpènicilline sodique	Benzilpenicillina potassica sodica *
Benzylpenicillinum procainum	0115	Benzylpenicillin procaine	Benzylpénicilline procaïne	Benzilpenicillina procainica *
Betamethasoni acetas	0975	Betamethasone acetate	Bétaméthasone (acétate de)	Betametasone acetato *
Betamethasoni natrii phosphas	0810	Betamethasone sodium phosphate	Bétaméthasone (phosphate sodique)	Betametasone sodio fosfato *
Betulae folium	1174	Birch leaf	Bouleau (feuille de)	Betulla foglia
Bromperidolum	1178	Bromperidol	Brompéridol	Bromperidolo
Brompheniramini maleas	0977	Brompheniramine maleate	Bromphéniramine (maléate de)	Bromfeniramina maleato*
Bufexamacum	1179	Bufexamac	Bufexamac	Bufexamac

Buprenorphini hydrochloridum	1181	Buprenorphine hydrochloride	Buprénorphine (chlorhydrate de)	Buprenorfina cloridrato
Buprenorphinum	1180	Buprenorphine	Buprénorphine	Buprenorfina
Calcii ascorbas	1182	Calcium ascorbate	Calcium (ascorbate de)	Calcio ascorbato
Calcitriolum	0883	Calcitriol	Calcitriol	Calcitriolo *
Camphora racemica	0655	Camphor, racemic	Camphre racémique	Canfora racemica *
Carbasalatum calcicum	1185	Carbasalate calcium	Carbasalate calicque	Carbasalato calcico
Carmellosum natricum substitutum humile	1186	Carmellose sodium, low-substituted	Carmellose sodique faiblement substituée	Carmellosa sodica a bassa sostituzione
Carmustinum	1187	Carmustine	Carmustine	Carmustina
Cefalotinum natricum	0987	Cefalotin sodium	Céfalotine sodique	Cefalotina sodica *
Chlortalidonum	0546	Chlortalidone	Chlortalidone	Clortalidone *
Cinnarizinum	0816	Cinnarizine	Cinnarizine	Cinnarizina *
Clemastini fumaras	1190	Clemastine fumarate	Clémastine (fumarate de)	Clemastina fumarato
Cloxacillinum natricum	0661	Cloxacillin sodium	Cloxacilline sodique	Cloxacillina sodica *
Clozapinum	1191	Clozapine	Clozapine	Clozapina
Crataegi fructus	1220	Hawthorn berries	Aubépine (baie d')	Biancospino frutto
Crotamitonum	1194	Crotamiton	Crotamiton	Crotamitone
Cyamopsidis seminis pulvis	1218	Guar	Guar	Guar
Dalteparinum natricum	1195	Dalteparin sodium	Daltéparine sodique	Dalteparina sodica
Desmopressinum	0712	Desmopressin	Desmopressine	Desmopressina *
Dexamethasonum	0388	Dexamethasone	Dexaméthasone	Desametasone *
Dexamethasoni natrii phosphas	0549	Dexamethasone sodium phosphate	Dexaméthasone (phosphate sodique de)	Desametasone sodio fosfato *
Dicloxacillinum natricum	0663	Dicloxacillin sodium	Dicloxacilline sodique	Dicloxacillina sodica *
Dicycloverini hydrochloridum	1197	Dicycloverine hydrochloride	Dicyclovérine (chlorhydrate de)	Diciclaverina cloridrato
Diethylenglycoli monoethylicum	1198	Diethylene glycol monoethyl ether	Diéthylèneglycol (éther monoéthylique de)	Glicole dietilenico monoetiletere
Dinitrogenii oxidum	0416	Nitrous oxide	Azote (protoxyde d')	Azoto protossido *
Diprophyllinum	0486	Diprophylline	Diprophylline	Diprofillina *
Dipyridamolum	1199	Dipyridamole	Dipyridamole	Dipiridamolo
Dopamini hydrochloridum	0664	Dopamine hydrochloride	Dopamine (chlorhydrate de)	Dopamina cloridrato *
Doxaprami hydrochloridum	1201	Doxapram hydrochloride	Doxapram (chlorhydrate de)	Doxapram cloridrato
Etamsylatum	1204	Etamsylate	Etamsylate	Etamsilato
Etofyllinum	0492	Etofylline	Etofylline	Etofillina *
Eucalypti aetheroleum	0390	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza *
Factor VII coagulationis humanus cryodesiccatus	1224	Human coagulation factor VII, freeze-dried	Facteur VII de coagulation humain cryodesséché	Fattore VII della coagulazione (del sangue) umano liofilizzato *

Factor VIII coagulationis humanus cryodesiccatus	0275	Human coagulation factor VIII, freze-dried	Facteur VIII de coagulation humain cryodesséché	Fattore VIII della coagulazione (del sangue) umano liofilizzato *
Factor IX coagulationis humanus cryodesiccatus	1223	Human coagulation factor IX, freeze-dried	Facteur IX de coagulation humain cryodessécché	Fattore IX della coagulazione (del sangue) umano liofilizzato *
Fenbufenum	1209	Fenbufen	Fenbufène	Fenbufen
Fentanylum	1210	Fentanyl	Fentanyl	Fentanil
Fenticonazoli nitras	1211	Fenticonazole nitrate	Fenticonazole (nitrate de)	Fenticonazolo nitrato
Flucloxacillinum natricum	0668	Flucloxacillin sodium	Flucloxacilline sodique	Flucloxacillina sodica *
Fluocortoloni pivalas	1212	Fluocortolone pivalate	Flucortolone (pivalate de)	Fluocortolone pivalato
Fluoresceinum natricum	1213	Fluorescein sodium	Fluorescéine sodique	Fluoresceina sodica
Framycetini sulfas	0180	Framycetin sulphate	Framycétine (sulfate de)	Framicetina solfato *
Frangulae cortex	0025	Frangula bark	Bourdaine	Frangola corteccia *
Frangulae corticis extractum siccum normatum	1214	Frangula bark dry extract, standardised	Bourdaine (extrait sec titré de)	Frangola estratto secco titolato *
Galactosum	1215	Galactose	Galactose	Galattosio
Gallii (^{67}Ga) citratis solutio iniectabilis	0555	Gallium (^{67}Ga) citrate injection	Gallium (^{67}Ga) (citrate de), solution injectable de	Gallio (^{67}Ga) citrato preparazione iniettabile *
Gonadorelini acetas	0827	Gonadorelin acetate	Gonadoréline (acétate de)	Gonadorelina acetato *
Haloperidolum	0616	Haloperidol	Halopéridol	Aloperidolo *
Hexetidinum	1221	Hexetidine	Hexétidine	Esetidina
Histidinum	0911	Histidine	Histidine	Istidina *
Hydrochlorothiazidum	0394	Hydrochlorthiazide	Hydrochlorothiazide	Idroclorotiazide *
Hydroxyethylis salicylas	1225	Hydroxyethyl salicylate	Hydroxyéthyle (salycilate d')	Idrossietile salicilato
Hypromellosi phthalas	0347	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')	Ipromellosa ftalato *
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum	1016	Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous use	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana antiepatite B per uso endovenoso *
Indii (^{111}In) chloridi solutio	1227	Indium (^{111}In) chloride solution	Indium (^{111}In) (chlorure d') solution de	Indio (^{111}In) cloruro soluzione
Ketoconazolum	0921	Ketoconazole	Kétoconazole	Ketoconazolo *
Labetaloli hydrochloridum	0923	Labetalol hydrochloride	Labétalol (chlorhydrate de)	Labetalolo cloridrato *
Lactulosum	1230	Lactulose	Lactulose	Lattulosio
Levistici radix	1233	Lovage root	Livèche (racine de)	Levistico radice
Liquiritiae radix	0277	Liquorice root	Réglisse (racine de)	Liquirizia radice *
Lomustinum	0928	Lomustine	Lomustine	Lomustina *
Lupuli flos	1222	Hop strobile	Houblon (cone de)	Luppolo coni

Maltitolum	1235	Maltitol	Maltitol	Maltitolo
Maltitolum liquidum	1236	Maltitol liquid	Maltitol liquide	Maltitolo liquido
Mefloquini hydrochloridum	1241	Mefloquine hydrochloride	Méfloquine (chlorhydrate de)	Meflochina cloridrato
Mepivacaini hydrochloridum	1242	Mepivacaine hydrochloride	Mépivacaïne (chlorhydrate de)	Mepivacaina cloridrato
Metformini hydrochloridum	0931	Metformin hydrochloride	Metformine (chlorhydrate de)	Metformina cloridrato *
Mitoxantroni hydrochloridum	1243	Mitoxantrone hydrochloride	Mitoxantrone (chlorhydrate de)	Mitoxantrone cloridrato
Morphini hydrochloridum	0097	Morphine hydrochloride	Morphine (chlorhydrate de)	Morfina cloridrato *
Natrii laurilsulfas	0098	Sodium laurilsulfate	Sodium (laurilsulfate de)	Sodio laurilsolfato *
Natrii nitroprussias	0565	Sodium nitroprusside	Sodium (nitroprussiate de)	Sodio nitroprussiato *
Neomycini sulfas	0197	Neomycin sulphate	Néomycine (sulfate de)	Neomicina solfato *
Nitrendipinum	1246	Nitrendipine	Nitrendipine	Nitrendipina
Nitrogenium	1247	Nitrogen	Azote	Azoto *
Nystatinum	0517	Nystatin	Nystatine	Nistatina *
Olivae oleum	0518	Olive oil	Olive (huile d')	Olio di oliva *
Omega-3 acidorum esteri ethylici	1250	Omega-3-acid ethyl esters	Oméga-3 (esters éthyliques d'acides)	Esteri etilici degli acidi omega-3
Orthosiphonis folium	1229	Java tea	Orthosiphon	Tè di Giava
Oxybuprocaini hydrochloridum	1251	Oxybuprocaine hydrochloride	Oxybuprocaïne (chlorhydrate d')	Oxibuprocaina cloridrato
Oxygenium	0417	Oxygen	Oxygène	Ossigeno *
Oxytocini solutio concentrata	0779	Oxytocin concentrated solution	Oxytocine (solution concentrée d')	Oxitocina soluzione concentrata *
Oxytocinum	0780	Oxytocin	Oxytocine	Oxitocina *
Penicillaminum	0566	Penicillamine	Pénicillamine	Penicillamina *
Phenytoinum	1253	Phenytoin	Phénytoïne	Fenitoina
Pimozidum	1254	Pimozide	Pimozide	Pimozide
Pivampicillinum	0852	Pivampicillin	Pivampicilline	Pivampicillina *
Prazosini hydrochloridum	0856	Prazosin hydrochloride	Prazosine (chlorhydrate de)	Prazosin cloridrato *
Prednisoloni acetas	0734	Prednisolone acetate	Prednisolone (acétate de)	Prednisolone acetato *
Prednisoloni natrii phosphas	0735	Prednisolone sodium phosphate	Prednisolone (phosphate sodique de)	Prednisolone sodio fosfato *
Protamini hydrochloridum	0686	Protamine hydrochloride	Protamine (chlorhydrate de)	Protamina cloridrato *
Protamini sulfas	0569	Protamine sulphate	Protamine (sulfate de)	Protamina solfato *
Prothrombinum multiplex humanum cryodesiccatum	0554	Human prothrombin complex, freeze-dried	Complexe prothrombique humain cryodesséché	Protrombina umana complesso liofilizzato
Proxyphyllinum	0526	Proxyphylline	Proxyphylline	Proxifillina *
Pyridostigmini bromidum	1255	Pyridostigmine bromide	Pyridostigmine (bromure de)	Piridostigmina bromuro
Rhamni purshianae cortex	0105	Cascara	Cascara	Cascara *

Riboflavini natrii phosphas	0786	Riboflavine sodium phosphate	Riboflavine (phosphate sodique de)	Riboflavina sodio fosfato *
Rifamycinum natricum	0432	Rifamycin sodium	Rifamycine sodique	Rifamicina sodica
Saccharum	0204	Sucrose	Saccharose	Saccarosio *
Salbutamoli sulfas	0687	Salbutamol sulphate	Salbutamol (sulfate de)	Salbutamolo solfato *
Salbutamolum	0529	Salbutamol	Salbutamol	Salbutamolo *
Selegilini hydrochloridum	1260	Selegiline hydrochloride	Sélégiline (chlorhydrate de)	Selegilina cloridrato
Sennae folii extractum siccum normatum	1261	Senna leaf dry extract standardised	Séné (feuille de), extrait sec titré de	Senna foglia estratto secco titolato
Sennae folium	0206	Senna leaf	Séné (feuille de)	Senna foglia*
Sennae fructus acutifoliae	0207	Senna pods, Alexandrian	Séné de Khartoum ou d'Alexandrie (fruit de)	Senna alessandrina frutto *
Sennae fructus angustifoliae	0208	Senna pods, Tinnevelly	Séné de l'Inde ou de Tinnevelly (fruit de)	Senna tinnevelly frutto *
Sojae oleum hydrogenatum	1265	Soya-bean oil, hydrogenated	Soja (huile de) hydrogénée	Olio di semi di soia idrogenato
Solani amylum	0355	Potato starch	Amidon de pomme de terre	Amido di patata *
Stannosi chloridum dihydricum	1266	Stannous chloride dihydrate	Chlorure stanneux dihydraté	Stannoso cloruro diidrato
Sulfasalazinum	0863	Sulfasalazine	Sulfasalazine	Sulfasalazina *
Sulfur ad usum externum	0953	Sulphur for external use	Soufre pour usage externe	Zolfo per uso esterno *
Sulindacum	0864	Sulindac	Sulindac	Sulindac *
Tenoxicamum	1156	Tenoxicam	Ténoxicam	Tenoxicam *
Terconazolum	1270	Terconazole	Terconazole	Terconazolo
Tinzaparinum natricum	1271	Tinzaparin sodium	Tinzaparine sodique	Tinzaparina sodica
RRR-α-Tocopherolum	1256	*RRR*-α-Tocopherol	*RRR*-α-Tocophérol	*RRR*-α-Tocoferolo
RRR-α-Tocopheroli acetas	1257	*RRR*-α-Tocopheryl acetate	*RRR*-α-Tocophéryle (acétate de)	*RRR*-α-Tocoferolo acetato
DL-α-Tocopheroli hydrogenosuccinas	1258	DL-α-Tocopheryl hydrogen succinate	DL-α-Tocophéryle (hydrogénosuccinate de)	DL-α-Tocoferolo idrogeno succinato
RRR-α-Tocopheroli hydrogenosuccinas	1259	*RRR*-α-Tocopheryl hydrogen succinate	*RRR*-α-Tocophéryle (hydrogénosuccinate de)	*RRR*-α-Tocoferolo idrogeno succinato
Triamcinoloni acetonidum	0533	Triamcinolone acetonide	Triamcinolone (acétonide de)	Triamcinolone acetonide *
Triamcinoloni hexacetonidum	0867	Triamcinolone hexacetonide	Triamcinolone (hexacétonide de)	Triamcinolone esacetonide *
Tricalcii phosphas	1052	Calcium phosphate	Calcium (phosphate de)	Calcio fosfato *
Tritici amylum	0359	Wheat starch	Amidon de blé	Amido di frumento *
Tryptophanum	1272	Tryptophan	Tryptophane	Triptofano
Vaccina ad usum humanum	0153	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano *
Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum	1107	Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)	Vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	Vaccino inattivato dell'epatite A adsorbito
Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem inactivatum	0744	Aujeszky's disease vaccine (inactivated) for pigs	Vaccin inactivé de la maladie d'Aujeszky pour le porc	Vaccino inattivato della malattia di Aujeszkyi per il suino *
Vaccinum influenzae	0249	Equine influenza	Vaccin inactivé de la	Vaccino inattivato

equi inactivatum		vaccine (inactivated)	grippe équine	dell'influenza equina *
Vaccinum morbi Aujeskyi ad suem vivum cryodesiccatum ad usum parenterale	0745	Aujeszky's disease vaccine (live) for pigs for parenteral administration, freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la maladie d'Aujeszky pour le porc pour administration parentérale	Vaccino vivo liofilizzato della malattia di Aujeszkyi per il suino per uso parenterale *
Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum	1202	Egg drop syndrome '76 vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la maladie des oeufs hardés	Vaccino inattivato della sindrome da calo di ovodeposizione
Vaccinum parainfluenzae viri bovini vivum cryodesiccatum	1176	Bovine parainfluenza virus vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséchè du virus parainfluenza bovin	Vaccino vivo liofilizzato della parainfluenza del bovino
Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium	0451	Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use	Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire	Vaccino inattivato della rabbia per uso veterinario *
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum	1207	Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino inattivato della rinotracheite virale del gatto
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum cryodesiccatum	1206	Feline viral rhinotracheitis vaccine (live) freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino vivo liofilizzato della rinotracheite virale del gatto
Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum cryodesiccatum	1177	Bovine respiratory syncitial virus vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché du virus syncytial respiratoire bovin	Vaccino vivo liofilizzato del virus sinciziale respiratoire del bovino
Valerianae radix	0453	Valerian root	Valériane (racine de)	Valeriana radice *
Xylosum	1278	Xylose	Xylose	Xilosio
Zinci acexamas	1279	Zinc acexamate	Zinc (acéxamate de)	Zinco acexamato
Zopiclonum	1060	Zopiclone	Zopiclone	Zoplicone *

Monografie generali sulle forme farmaceutiche

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Gummi salivaria medicata	1239	Chewing gums, medicated	Gommes à macher médicamenteuses	Gomme da masticare medicate
Praeparationes intraruminales	1228	Intraruminal devices	Dispositifs Intraruminaux	Dispositivi intraruminali *
Compressi	0478	Tablets	Comprimés	Compresse *

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.1.6.	Gas detector tubes	Tubes détecteurs de gaz	Tubi per la determinazione dei gas *
2.2.41.	Circular dichroism	Dichroïsme circulaire	Dicroismo circolare
2.4.23.	Sterols in fatty oils	Stérols dans les huiles grasses	Steroli negli oli grassi *
2.5.7.	Unsaponifiable matter	Insaponifiable	Sostanze insaponificabili *
2.5.29.	Sulphur dioxide	Dioxyde de soufre	Diossido di zolfo *
2.5.30.	Oxidising substances	Substances oxydantes	Sostanze ossidanti *
2.5.31.	Ribose in polysaccharide vaccines	Ribose dans les vaccins polyosidiques	Ribosio nei vaccini polisaccaridici *
2.6.1.	Sterility	Stérilité	Sterilità *
2.6.7.	Mycoplasmas	Mycoplasmes	Micoplasmi *
2.6.16.	Test for extraneous agents in viral vaccines for human use	Essai des agents étrangers dans les vaccins viraux pour usage humain	Saggio per gli agenti estranei nei vaccini virali per uso umano *
2.7.11.	Assay of human coagulation factor IX	Dosage du facteur IX de coagulation	Dosaggio del fattore IX di coagulazione del sangue umano *
2.7.12.	Assay of heparin in coagulation factor concentrates	Dosage de l'héparine dans les facteurs de coagulation	Dosaggio dell'eparina nei concentrati dei fattori della coagulazione *
2.9.4.	Dissolution test for transdermal patches	Essai de dissolution des dispositifs transdermiques	Saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici *
2.9.22.	Softening time determination of lipophilic suppositories	Temps de ramollissement des suppositoires lipophiles	Determinazione del tempo di rammollimento di supposte lipofile*
3.1.4.	Polyethylene without additivies for containers for parenteral and ophtalmic preparations	Polyéthyléne sans additifs pour récipients destinés aux préparations pour administration parentérale et aux préparations ophtalmiques	Polietilene senza additivi per contenitori per preparazioni parenterali ed oftalmiche *
3.1.5.	Polyethylene with additives for containers for parenteral and ophtalmic preparations	Polyéthyléne avec additifs pour récipients destinés aux préparations pour administration parentérale et aux préparations ophtalmiques	Polietilene con additivi per contenitori per preparazioni parenterali ed oftalmiche *
3.1.6.	Polypropylene for containers and clousures for parenteral and ophtalmic preparations	Polypropyléne pour récipients et fermetures destinés aux préparations pour administration parentérale et pour usage ophtalmique	Polipropilene per contenitori e chiusure per preparazioni parenterali ed oftalmiche *
5.1.4.	Microbiological quality of pharmaceutical preparations	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques	Requisiti microbiologici delle preparazioni farmaceutiche *

TESTI CORRETTI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acetazolamidum	0454	Acetazolamide	Acétazolamide	Acetazolamide *
Alfentanili hydrochloridum	1062	Alfentanil hydrochloride	Alfentanil (chlorhydate d')	Alfentanile cloridrato *
Anisi aetheroleum	0804	Anise oil	Anis (huille essentielle d')	Anice essenza *
Aqua ad concentratas solutiones diluendas haemodialysi	1167	Haemodialysis solutions, concentrated, water for diluting	Solutions concentrées pour hémodialyse (eau pour dilution des)	Acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi *
Buserelinum	1077	Buserelin	Buséréline	Buserelina *
Calcii gluconas ad iniectabile	0979	Calcium gluconate for injection	Calcium (gluconate de)	Calcio gluconato per preparazioni iniettabili*
Cellulosi acetas phthalas	0314	Cellulose acetate phthalate	Cellulose (acétate de)	Cellulosa acetato Ftalato *
Cetirizini dihydrochloridum	1084	Cetirizine dihydrochloride	Cétirizine (dichlorhydrate de)	Cetirizina dicloridrato *
Chlorcyclizini hydrochloridum	1086	Chlorcyclizine hydrochloride	Chlorcyclizine (chlorhydrate de)	Clorciclizina Cloridrato *
Chlortetracyclini hydrochloridum	0173	Chlortetracycline hydrochloride	Chlortétracycline (chlorhydrate de)	Clortetraciclina cloridrato *
Cyanocobalaminum	0547	Cyanocobalamin	Cyanocobalamine	Cianocobalamina *
Dithranolum	1007	Dithranol	Dithranol	Ditranolo *
Ethinylestradiolum	0140	Ethinylestradiol	Ethinylestradiol	Etinilestradiolo *
Fentanyli citras	1103	Fentanyl citrate	Fentanyl (citrate de)	Fentanile citrato *
Fila non resorbilia sterilia	0324	Sutures, sterile non-adsorbable	Fils chirurgicaux, fils non résorbables stériles	Fili non riassorbibili sterili *
Formaldehydi solutio (35 per centum)	0826	Formaldehyde solution (35 per cent)	Formaldéhyde (solution de) à 35 pour cent	Formaldeide soluzione 35 per cento *
Ipecacuanhae radix	0094	Ipecacuanha root	Ipécacuanha (racine d')	Ipecacuana radice *
Ipratropii bromidum	0919	Ipratropium bromide	Ipratropium (bromure d')	Ipratropio bromuro *
Isosorbidi mononitras dilutus	1118	Isosorbide mononitrate, diluted	Isosorbide (mononitrate d') dilué	Isosorbide mononitrato diluito *
Kalii clavulanas	1140	Potassium clavulanate	Potassium (clavulanate de)	Potassio clavulanato *
Lidocaini hydrochloridum	0227	Lidocaine hydrochloride	Lidocaïne (chlorhydrate de)	Lidocaina cloridrato *
Lisinoprilum dihydricum	1120	Lisinopril dihydrate	Lisinopril (dihydrate de)	Lisinopril diidrato *
Macrogoli 7 glyceroli cocoas	1122	Macrogol 7 glycerol cocoate	Macrogol 7 glycérol (cocoate de)	Macrogol 7 glicerolo cocoato *
Natrii chloridum	0193	Sodium chloride	Sodium (chlorure de)	Sodio cloruro *

Natrii lactatis solutio	1151	Sodium lactate solution	Sodium (lactate de), solution de	Sodio lattato soluzione *
Neostigmini bromidum	0046	Neostigmine bromide	Néostigmine (bromure de)	Neostigmina bromuro *
Pancreatis pulvis	0350	Pancres powder	Pancréas (poudre de)	Pancreas polvere *
Paracetamolum	0049	Paracetamol	Paracétamol	Paracetamolo *
Polymyxini B sulfas	0203	Polymixin B sulphate	Polymyxine B (sulfate de)	Polimixina B solfato *
Polysorbatum 80	0428	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80 *
Protirelinum	1144	Protirelin	Protiréline	Protirelina *
Solutiones ad haemocolaturam	0861	Haemofiltration, solutions for	Solutions pour hémofiltration	Soluzioni per emofiltrazione *

Monografie generali sulle forme farmaceutiche

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Ocularia	1163	Eye preparations	Préparations ophtalmiques	Preparazioni oftalmiche*

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.7.	Optical rotation	Pouvoir rotatoire	Potere rotatorio *
2.5.26.	Nitrogen monoxide and nitrogen dioxide in medicinal gases	Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote dans les gaz médicinaux	Monossido di azoto e diossido di azoto nei gas medicinali *
2.9.14.	Specific surface area by air permeability	Surface spécifique par perméabilité à l'air	Area superficiale specifica, per permeabilità all'aria *
3.2.	Containers	Récipients	Contenitori *
5.1.3.	Efficacy of antimicrobial preservation	Efficaité de la conservation antimicrobienne	Efficacia della conservazione antimicrobica *

Le edizioni della Farmacopea europea sono reperibili presso:
"European Department for the Quality of Medicines"
B P 907
F 67029 Strasbourg Cedex 1
Francia
Tel [33] 3 88412036
Fax [33] 3 88412771

ALLEGATO 2

MONOGRAFIE NUOVE E REVISIONATE IN BASE A RISOLUZIONI DEL COMITATO DI SALUTE PUBBLICA (ACCORDO PARZIALE) DEL CONSIGLIO DI EUROPA

MONOGRAFIE NUOVE

Prodotti di fermentazione Risoluzione: AP-CSP (98)9

MONOGRAFIE REVISIONATE

MONOGRAFIA	N°	RISOLUZIONE
Sodio valproato	0678	AP-CSP-(98) 8
Lattitolo monoidrato	1337	AP-CSP-(98) 8
Acido aspartico	0797	AP-CSP-(98) 10
Acido glutammico	0750	AP-CSP (98) 10
Alanina	0752	AP-CSP-(98) 10
Isoleucina	0770	AP-CSP (98) 10
Leucina	0771	AP-CSP-(98) 10
Fenilalanina	0782	AP-CSP (98) 10
Prolina	0785	AP-CSP-(98) 10
Serina	0788	AP-CSP (98) 10
Valina	0796	AP-CSP-(98) 10
Arginina	0806	AP-CSP (98) 10
Arginina cloridrato	0805	AP-CSP-(98) 10
Cistina	0998	AP-CSP (98) 10
Istidina	0911	AP-CSP-(98) 10
Istidina cloridrato	0910	AP-CSP (98) 10
Lisina cloridrato	0930	AP-CSP-(98) 10
Metionina	1027	AP-CSP (98) 10
Treonina	1049	AP-CSP-(98) 10
Tirosina	1161	AP-CSP (98) 10
Triptofano	1272	AP-CSP-(98) 10
Cisteina cloridrato	0895	AP-CSP-(98) 10

MONOGRAFIE REVISIONATE IN VIGORE DAL 01/07/99

Plasma umano per frazionamento (0853) Risoluzione: AP- CSP (98) 11

99A3897

DECRETO 9 aprile 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo ad espletare attività di trapianto di fegato, prelevato da cadavere a scopo terapeutico, su pazienti in età adulta.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1997, e successive integrazioni, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico su pazienti in età pediatrica;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo in data 18 settembre 1998, reiterata in data 19 gennaio 1999, intesa ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico anche in pazienti adulti;

Viste le relazioni favorevoli, già espresse dall'Istituto superiore di sanità, in data 16 gennaio 1997 e 26 giugno 1998, in esito agli accertamenti tecnici espletati presso la struttura ospedaliera;

Preso atto che l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo, già autorizzata ad espletare trapianti di cuore, cuore-polmone, rene, rene-pancreas, rene tra viventi, fegato in età pediatrica, ha svolto una considerevole attività, sviluppando in particolare, in collaborazione con altri centri autorizzati, un programma di trapianto di «fegato diviso» che ha consentito di utilizzare un solo organo per trapiantare un paziente in età pediatrica ed uno in età adulta e che, ulteriormente perfezionato, consentirà di trapiantare contemporaneamente due pazienti adulti, con ciò realizzandosi un'ottimizzazione delle risorse ed un incremento dei trapianti epatici;

Ritenuta, per tali motivi, la particolare opportunità di concedere l'autorizzazione richiesta e di fissare a tre anni la durata dell'autorizzazione stessa;

Vista la legge del 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge del 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo, già autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico su pazienti in età pediatrica, è autorizzata ad espletare le medesime attività su pazienti in età adulta.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato in pazienti adulti debbono essere espletate presso le medesime strutture operatorie già autorizzate con decreto ministeriale 10 giugno 1997 e decreto ministeriale 13 luglio 1998.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato in pazienti adulti debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Gridelli dott. Bruno, dirigente medico primo livello, responsabile della divisione di chirurgia III e centro trapianti di fegato pediatrico presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Colledan dott. Michele, dirigente medico primo livello presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Segalin dott. Andrea, dirigente medico primo livello presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Lucianetti dott. Alessandro, dirigente medico primo livello presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Spada dott. Marco, dirigente medico primo livello presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di tre anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato in pazienti adulti.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1999

Il dirigente generale: D'Ari

99A3799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Met Aster», in Termoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui riuslta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Met Aster», con sede in Termoli, costituita per rogito Macchiagodena in data 23 maggio 1980, repertorio n. 63780, registro società n. 5305, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1213/266958.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 26 aprile 1999

Il direttore: Martone

99A3895

DECRETO 26 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 14 ottobre 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Incontro», con sede in Montefalcone del Sannio (Campobasso), costituita per rogito notaio Rossi Antonio, in data 23 luglio 1987, repertorio n. 141338, registro società n. 2102, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1079/243479;

2) società cooperativa «Edil Mafalda», con sede in Mafalda (Campobasso), costituita per rogito notaio Vincenzo Greco, repertorio n. 2700, in data 6 aprile 1976, registro società n. 476, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 564/147326;

3) società cooperativa «Security», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito notaio Pantalone Balice Maria, repertorio n. 15165, in data 9 gennaio 1997, registro società n. 124585, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1282/278014;

4) società cooperativa «La Foraggiera», con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito notaio Ricciardi Riccardo, repertorio n. 7094, in data 29 maggio 1981, registro società n. 749, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 757/186845;

5) società cooperativa «G.A.I.A.», con sede in Gambatesa (Campobasso), costituita per rogito notaio Carissimi Fernando, repertorio n. 65301, in data 27 agosto 1986, registro società n. 1908, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 926/222088.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 26 aprile 1999

Il direttore: MARTONE

99A3896

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Martina», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 gennaio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Santa Martina», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Santa Martina» è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 14 del 16 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Martina», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Franco Franchi in data 30 gennaio 1964, repertorio n. 20269, registro società n. 16872 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 821/83328, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 aprile 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A3892

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Frassignoni», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 luglio 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «Edificatrice Frassignoni», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Edificatrice Frassignoni» è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 14 del 16 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Frassignoni», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Alfredo Tonini in data 9 luglio 1963, repertorio n. 15340, registro società n. 16445 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 1026/78899, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 aprile 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A3891

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Bilancia», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 maggio 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «La Bilancia», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «La Bilancia» è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 14 del 16 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Bilancia», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. avv. Maria Mengacci in data 22 aprile 1981, repertorio n. 46045, registro società n. 32835 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4715/212493, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 aprile 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A3890

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Serristoro», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 febbraio 1993, eseguita nei confronti della cooperativa «Serristoro», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Serristoro» è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 17 del 26 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Serristoro» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Luigi Aricò in data 29 febbraio 1988, repertorio n. 15018, registro società n. 51149 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5023/236036, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 aprile 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A3889

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Ginestra», in Lastra a Signa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 gennaio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «La Ginestra», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «La Ginestra» è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 17 del 26 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Ginestra», con sede in Lastra a Signa, costituita per rogito del notaio dott. Antonio Vettori in data 11 febbraio 1970, repertorio n. 20634, registro società n. 20054 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 2693/110884, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 28 aprile 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A3888

DECRETO 28 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Cometa coop. a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 luglio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «La Cometa soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 25 marzo 1999;

Decreta:

La società cooperativa «La Cometa coop. a r.l.», con sede in Ceccano, costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 14 febbraio 1986, repertorio n. 3792, registro società n. 4800 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1170/218151, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 28 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3887

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Generale Servizi», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria (e del relativo supplemento) disposta dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed effettuata in data 18 dicembre 1998 nei confronti della Soc. coop. «Generale Servizi», in liquidazione, con sede in Roma, dal quale si rileva lo stato di insolvenza del sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della nominata società cooperativa;

Viste le designazioni della predetta associazione di rappresentanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società «Generale Servizi», in liquidazione, con sede in Roma, costituita con rogito del dott. Paolo Coppi, notaio in Roma, in data 14 marzo 1985, omologato dal tribunale di Roma, con decreto in data 15 aprile 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alfredo Buonomo, nato a Rieti, il 29 settembre 1957 e domiciliato in Roma, piazza Verbano, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3885

DECRETO 30 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Omnia Servizi a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi e le risultanze agli atti da cui si rileva lo stato di insolvenza della soc. coop. «Omnia Servizi a r.l.», con sede in Parma, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento, promosso innanzi al tribunale di Parma;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omnia Servizi a r.l.», con sede in Parma, costituita con rogito del dott. Armando Trasatti, notaio in Parma, in data 13 dicembre 1988, omologato dal tribunale di Bologna con decreto in data 26 gennaio 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vittorio Ranuzzi, nato a Bologna, il 9 ottobre 1936 e domiciliato in Bologna, p.zza S. Stefano 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3884

DECRETO 4 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Giuseppe Lazzati», in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo svoglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 ottobre 1997 e successivo accertamento del 18 giugno 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che le medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Giuseppe Lazzati», con sede in Giovinazzo, numero posizione 6865/250458, costituita per rogito notaio Olga Camata in data 14 ottobre 1990, repertorio n. 877/108, registro imprese n. 26815, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 maggio 1999

Il dirigente: BALDI

99A3894

DECRETO 4 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Gervasio Federici», in Gravina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 52;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 maggio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 9 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Gervaso Federici», con sede in Gravina, numero posizione 1002/34912, costituita per rogito del notaio Giuseppe Digiesi in data 15 marzo 1951, repertorio n. 2265/1584, omologata dal tribunale di Bari è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Roma, 4 maggio 1999

Il dirigente: BALDI

99A3886

DECRETO 4 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Atollo 91», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 febbraio 1998 e successivo accetamento del 10 novembre 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Atollo 91», con sede in Bari, numero posizione 7091/256302 costituita per rogito del notaio Labriola Diego in data 19 novembre 1991 repertorio n. 220221, registro imprese n. 28325, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto, senza nomina di commissario liquidatore.

Roma, 4 maggio 1999

p. *Il dirigente:* BALDI

99A3893

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 aprile 1999.

Costituzione della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il decreto ministeriale n. 12 del 4 dicembre 1981 istitutivo della commissione consultiva per l'autotrasporto di cose e le successive modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto opportuno riorganizzare la commissione consultiva per assicurarne un funzionamento adeguato alle necessità dell'autotrasporto internazionale di merci;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci.

2. La commissione esprime pareri nelle materie che comunque interessano l'autotrasporto internazionale di merci, in particolare:

a) su atti o provvedimenti in corso di formazione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione o presso l'Unione europea (U.E.) o la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.);

b) in materia di formazione di accordi bilaterali sull'autotrasporto internazionale di merci, sulla loro modifica o integrazione.

Art. 2.

1. La commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci è presieduta dal Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore o da un suo delegato ed è composta da:

a) il direttore pro-tempore dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e di cose;

b) il direttore pro-tempore dell'autotrasporto internazionale di cose (APC 3);

e) un dirigente del servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali comunitarie;

d) un dirigente del Ministero delle finanze, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari;

e) un dirigente del Commercio con l'estero;

f) un dirigente delle Ferrovie dello Stato S.p.a.,

g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria comprese fra le prime otto associazioni più rappresentative nonché da un rappresentante designato dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo tutti facenti parte del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi.

2. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore.

3. Le nomine avvengono su designazione:

a) dei rispettivi Ministeri per i componenti che fanno parte della pubblica amministrazione;

b) dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

c) dalle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera *g)*.

4. La nomina dei direttori pro-tempore dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose e del direttore dell'APC 3 si ha per avvenuta al momento del conferimento dell'incarico.

5. Le designazioni oltre al rappresentante effettivo debbono indicare un rappresentante supplente.

Art. 3.

1. In caso d'impedimento nelle sessioni ordinarie la commissione può essere presieduta, su designazione del presidente pro-tempore, da uno dei rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, facenti parte della commissione.

Art. 4.

1. La commissione si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno rispettivamente negli ultimi quindici giorni del mese di giugno, e nei primi quindici giorni del mese di dicembre.

2. Può essere riunita in sessione straordinaria su iniziativa del presidente pro-tempore o di almeno sei membri della medesima.

Art. 5.

1. Le funzioni di segreteria sono affidate all'autotrasporto internazionale di cose (APC 3) dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose.

Art. 6.

1. La convocazione della commissione può avvenire anche via fax ed almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

Art. 7.

1. La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno sette membri.

Art. 8.

1. I pareri espressi dalla commissione consultiva non sono vincolanti.

Art. 9.

1. La commissione ha facoltà di ascoltare in via preliminare esperti in materia di autotrasporto internazionale di merci.

2. I rappresentanti delle associazioni di categoria vengono designati dai loro organismi centrali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

1. Sono abrogati tutti i decreti che istituivano e regolamentavano la commissione consultiva internazionale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il Ministro: TREU

99A3839

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 maggio 1999.

Equipollenza con il titolo di dottore di ricerca del diploma di perfezionamento scientifico rilasciato dalla Scuola internazionale di alti studi di scienze della cultura della Fondazione collegio San Carlo di Modena.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20, comma 8, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;

Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 consente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di stabilire con proprio decreto le equipollenze con il titolo di dottore di ricerca di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Vista l'istanza presentata dalla Scuola internazionale di alti studi scienze della cultura della Fondazione collegio San Carlo di Modena, per i fini di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla predetta istanza nell'adunanza del 22 aprile 1999;

Atteso che il detto Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati dalla Scuola internazionale di alti studi scienze della cultura della Fondazione collegio San Carlo di Modena sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Decreta:

Art. 1.

1. I diplomi di perfezionamento scientifico in «Scienze della cultura» rilasciati dalla Scuola internazionale di alti studi della cultura - Fondazione collegio San Carlo di Modena, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore di ricerca rilasciati dalle università italiane purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento non potrà complessivamente superare, per ogni ciclo formativo, le cinque unità;

b) l'ammissione ai corsi stessi dovrà avvenire attraverso prove di valutazione selettive pubbliche e trasparenti;

c) ai corsi di perfezionamento in questione potranno essere ammessi allievi in possesso di diploma di laurea, coerente con il programma formativo del corso, rilasciato da una università italiana ovvero in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente alla laurea italiana ai sensi dell'art. 332 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 in premesse citato e per i fini di cui all'art. 1, il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola internazionale di alti studi di scienze della cultura della Fondazione collegio San Carlo di Modena di cui allo stesso art. 1, è dichiarato, ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

1. Agli effetti del presente provvedimento sono considerati i corsi di perfezionamento attivati dalla Scuola internazionale di alti studi di scienze della cultura della Fondazione collegio San Carlo di Modena a decorrere dall'anno accademico 1998/1999.

Roma, 4 maggio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A3840

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 1998, dei fondi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. (Deliberazione n. 12/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell'uso razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, della riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, della più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica;

Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge n. 10/1991 che assegna al CIPE il compito di provvedere alla ripartizione tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13;

Viste le delibere CIPE dell'8 ottobre 1991, del 30 dicembre 1992, del 26 marzo 1993 e del 21 dicembre 1995 con cui sono stati ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi relativi agli stanziamenti per gli anni 1991, 1992 e 1995 della citata legge n. 10/1991;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, che ha soppresso, a decorrere dall'anno 1996, i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che la legge n. 664, del 23 dicembre 1997, ha stanziato, per il perseguimento delle finalità previste dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/1991, la somma di 18 miliardi di lire da trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta di ripartizione presentata dal Ministero dell'industria - con nota n. 1009780 del 28 dicembre 1998 - effettuata in base alle richieste avanzate da tutte le regioni a statuto speciale e province autonome ad eccezione della regione Valle d'Aosta;

Ritenuto opportuno, per quanto concerne l'adozione del criterio di ripartizione, condividere il criterio proposta dal Ministero dell'industria e già adottato in occasione della precedente delibera di questo comitato del 21 dicembre 1995;

Delibera:

La somma di lire 18 miliardi — stanziata per il 1998 per le finalità previste agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/1991, è ripartita tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, come indicato nella colonna C della tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

Il 100% dell'ammontare complessivo è ripartito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna B, determinate tenuto conto della media delle percentuali di ripartizione fissate dal CIPE sulla base degli stanziamenti previsti rispettivamente dalla legge n. 308/1982 e successivi rifinanziamenti (tabella 1, colonna A) ricalcolate ridistribuendo nelle stesse proporzioni le somme destinate alla regione Valle d'Aosta che non ha presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria. Pertanto il 100% dei fondi disponibili è ripartito tra le regioni a statuto speciale e le province autonome secondo la tabella 1, colonna C.

Ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma di Trento e Bolzano provvederà alla ripartizione dei fondi assegnati per gli interventi previsti agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/1991.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 81

TABELLA 1

RIPARTIZIONE FONDI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME AI SENSI ART. 9 LEGGE N. 10/1991

Esercizio 1998

Regioni a statuto speciale e province autonome	% CIPE L. 308/82 e successivi rifinanziamenti A (*)	% CIPE regioni ammesse alla ripartizione B	ripartizione fondi in base a % CIPE dei fondi L. 10/91 (in lire) C
Sicilia	7,4574	43,3807	7.808.523.263
Sardegna	4,9885	29,0188	5.223.377.893
Friuli-Venezia Giulia	2,4596	14,3078	2.575.407.490
Bolzano	1,2119	7,0498	1.268.960.944
Trento	1,0732	6,2429	1.123.730.410
Valle d'Aosta	0,7305	—	—
		100,0000	18.000.000.000

(*) Media ponderata degli indici di ripartizione di ogni articolo rispetto allo stanziamento della legge n. 308/1982 e successivi rifinanziamenti (art. 6: 780 miliardi; art. 8: 601 miliardi; art. 12: 166 miliardi).

99A3760

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma operativo «Energia» - Sottoprogramma 3 «Assistenza tecnica» - Misura 2 «Valutatore indipendente». (Deliberazione n. 18/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 3178 del 28 ottobre 1998 che modifica la decisione C(96) 3848 dell'11 dicembre 1996, relativa alla concessione di un contribuito a carico del FESR per il programma operativo «Energia», che si integra nel Quadro comunitario di sostegno delle regioni dell'obiettivo 1, 1994-1999;

Considerato che in tale contesto, fermo restando il contributo complessivo del FESR, il Sottoprogramma 3, «Assistenza tecnica» del P.O. medesimo è stato articolato in due misure, la 3.1, denominata «Assistenza tecnica e monitoraggio» e la 3.2, denominata «Valutatore indipendente»;

Considerata la necessità di assicurare il cofinanziamento nazionale della predetta misura 3.2, ricorrendoalle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per un importo di 0,042 Meuro pari a 81,3 milioni di lire;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 200830 in data 18 gennaio 1999;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione delle azioni previste nell'ambito della misura 3.2 «Valutatore indipendente» del programma operativo «Energia», richiamato in premessa, è assicurato un cofinanziamento pubblico nazionale di 0,042 Meuro, pari a complessivi 81,3 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'anno 1999.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento disposto con la presente delibera.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 87

99A3761

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma operativo «Industria, artigianato e servizi alle imprese» - Sottoprogramma 1, sottomisura 3.2 «Post tutoraggio» e sottoprogramma 4, sottomisura 1.C «Valutatore indipendente». (Deliberazione n. 19/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordimento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 1043 dell'11 maggio 1998, che modifica la decisione C(95) 2481, relativa alla concessione di un contributo a carico del FESR e del FSE per il programma «Industria, artigianato e servizi alle imprese», che si integra nel Quadro comunitario di sostegno delle regioni dell'obiettivo 1, 1994-1999;

Considerato che in tale contesto, fermo restando il contributo complessivo del FESR, sono state inserite due nuove sottomisure, la 1.3.2., denominata «Post tutoraggio» e la 4.1.c., relativa alle attività del valutatore indipendente;

Considerata la necessità di assicurare il cofinanziamento nazionale delle predette nuove sottomisure, ricorrendo alle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per un importo ammontanti a 2 Meuro,

pari a 3,873 miliardi di lire a favore della sottomisura 1.3.2. e 0,375 Meuro, pari a 726 milioni di lire a favore della sottomisura 4.1.c.;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 773414 in data 30 ottobre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione delle azioni previste nell'ambito del programma «Industria, artigianato e servizi alle imprese», richiamato in premessa, è assicurato un cofinanziamento pubblico nazionale di complessivi 2,375 Meuro, pari a 4,599 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'anno 1999.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento disposto con la presente delibera.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 83

99A3762

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Albania, per l'annualità 1999. (Deliberazione n. 20/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo e n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE del consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee n. 94/C e 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(96) 2650 del 10 ottobre 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nella regione Puglia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Albania;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 14,790 Meuro per l'annualità 1999 — a valere complessivamente sul FESR, sul FSE

e sul FEOGA — occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti a 13,868 Meuro, pari a 26,852 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 5083 in data 15 dicembre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Albania, relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per l'anno 1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 13,868 Meuro, pari a 26,852 miliardi di lire, di cui 9,708 Meuro, pari a 18,797 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 4,160 Meuro, pari a 8,055 miliardi di lire con le disponibilità del bilancio della regione Puglia, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Puglia.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento autorizzato con la presente delibera.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e la regione Puglia adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 82

ALLEGATO

INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA/ALBANIA
SPESA NAZIONALE PUBBLICA — ANNUALITÀ 1999

Decisione C(96) 2650 del 10 ottobre 1996

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA

Legge n. 183/1987		Regione Puglia		Totale	
Meuro	Miliardi di lire	Meuro	Miliardi di lire	Meuro	Miliardi di lire
9,708	18,797	4,160	8,055	13,868	26,852

99A3763

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Francia «Alpi». (Deliberazione n. 21/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della

legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo e n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C/180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 3748 del 18 dicembre 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Francia «Alpi»;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 8,581 Meuro per l'annualità 1999, a valere complessivamente sul FESR, sul FSE e sul FEOGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti a 9,082 Meuro, pari a 17,585 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 5083 in data 15 dicembre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Francia «Alpi», relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per l'anno 1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 9,082 Meuro, pari a 17,585 miliardi di lire, di cui 6,357 Meuro, pari a 12,309 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 2,725 Meuro, pari a 5,276 miliardi di lire con le disponibilità del bilancio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle citate regioni.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le regioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 86

ALLEGATO

INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II
ITALIA-FRANCIA (ALPI) — SPESA NAZIONALE PUBBLICA
ANNUALITÀ 1999

Decisione C(97)3748 del 18 dicembre 1997

REGIONE	QUOTA NAZIONALE PUBBLICA					
	Legge n.183/1987		Regione		Totale	
	Meuro	Miliardi di lire	Meuro	Miliardi di lire	Meuro	Miliardi di lire
Valle d'Aosta .	1,939	3,754	0,831	1,609	2,770	5,363
Piemonte	3,878	7,509	1,662	3,218	5,540	10,727
Liguria	0,540	1,046	0,232	0,449	0,772	1,495
Totale . . .	6,357	12,309	2,725	5,276	9,082	17,585

99A3764

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del progetto «Save Art» dell'Istituto centrale per la patologia del libro. (Deliberazione n. 23/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1110/94/CE del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;

Vista la decisione del Consiglio n. 94/911/CE del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'ambiente e del clima;

Visto l'invito a presentare proposte in merito al suddetto programma specifico nel settore dell'ambiente e del clima, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee S180 del 17 settembre 1996, nell'ambito del quale è stato approvato il progetto SAVE ART - sistemi di disinfestazione di beni culturali e di beni librari;

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è stato sottoscritto, in data 29 aprile 1998, il contratto ENV4-CT98-0711 tra la Commissione europea e l'Istituto centrale per la patologia del libro, laboratorio di biologia (ICPL-BIO) di Roma;

Considerato che il contratto medesimo prevede contributi comunitari di 61.005 euro, pari al 50 per cento del costo dell'intero progetto;

Considerato che a fronte delle suddette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare il corrispondente finanziamento nazionale pubblico, pari al restante 50 per cento della spesa prevista, ammontante a 61.005 euro, corrispondenti a 119 milioni di lire;

Vista la nota n. 10270, in data 16 dicembre 1998, del Ministro per i beni e le attività culturali con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione del progetto SAVE ART richiamato in premessa, cui partecipa l'Istituto centrale per la patologia del libro di Roma, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 61.005 euro, pari a 119 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'anno finanziario 1999.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopraindicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 85

99A3765

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: finanziamento statale di una quota di risorse già a carico delle regioni, ai sensi della delibera CIPE 3 dicembre 1997, n. 225, con riferimento al 1999, e corrispondenti programmi aggiuntivi regionali per le azioni indirette dell'obiettivo 5a, di cui al regolamento CE n. 950/97. (Deliberazione n. 26/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 950/97 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e la direttiva n. 159/72/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole;

Vista la propria delibera 3 dicembre 1997, n. 225, concernente, tra l'altro, il cofinanziamento nazionale del predetto regolamento n. 950/97, nelle regioni fuori obiettivo 1, per il periodo 1994-1999;

Considerato che al fine di assicurare la piena utilizzazione delle risorse comunitarie messe a disposizione per il periodo 1994-1999, a titolo del regolamento suddetto, è opportuno consentire alle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi operativi di stabilire un programma di interventi finanziari ammissibili al cofinanziamento comunitario più ampio di quello definito nelle decisioni comunitarie;

Considerato che a tal fine occorre elevare, nell'ambito dei programmi cofinanziati, in deroga a quanto stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, il finanziamento del predetto Fondo di rotazione nella misura indicata nella allegata tabella, fermo restando che le regioni e le province autonome devono mantenere almeno inalterate le proprie risorse già destinate ai programmi cofinanziati per l'annualità 1999 allo scopo di utilizzare la disponibilità che si viene a formare per finanziare programmi regionali aggiuntivi;

Considerato che con la citata delibera 3 dicembre 1997 il Fondo di rotazione ha già assunto a proprio carico l'intera quota nazionale pubblica per le regioni Umbria e Marche per il cofinanziamento dei programmi aggiuntivi regionali correlati al predetto regolamento CE n. 950/97;

Vista la nota della Commissione UE n. 14779 del 27 gennaio 1999, secondo cui i pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 1999, ma relativi ad impegni assunti entro tale data, potranno essere riconosciuti ai fini del cofinanziamento comunitario;

Considerato, conseguentemente, che anche le risorse di parte nazionale non utilizzate entro il predetto termine del 31 dicembre 1999 potranno essere utilizzate nella nuova fase di programmazione 2000-2006;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 6272 del 20 ottobre 1998 e la successiva nota n. 1041 dell'11 febbraio 1999;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Nell'ambito delle azioni indirette dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1) di cui al regolamento CE n. 950/97 e alla direttiva n. 159/72/CEE, cofinanziate con delibera CIPE 3 dicembre 1997, n. 225, ed in deroga a quanto stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, le quote a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, per l'annualità 1999, sono elevate nella misura indicata nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le province autonome devono mantenere almeno inalterate le proprie risorse già destinate al programma cofinanziato per l'annualità 1999, allo scopo di utilizzare la disponibilità che si viene a formare per finanziare programmi regionali aggiuntivi eligibili ai sensi del citato regolamento CE n. 950/97.

3. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. Il Ministero per le politiche agricole e le regioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 90

ALLEGATO

OBIETTIVO 5A - REGIONI FUORI OBIETTIVO 1

AZIONI INDIRETTE - REGOLAMENTO (CE) N. 950/97
E DIRETTIVA N. 159/72/CEE

QUOTA AGGIUNTIVA ASSUNTA A CARICO DEL FONDO
DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987

ANNUALITÀ 1999

REGIONI	LEGGE N. 183/1987	
	migliaia di euro	migliaia di lire
Valle d'Aosta	858,300	1.661.901
Piemonte	10.819,749	20.949.955
Lombardia	6.495,475	12.576.994
Provincia autonoma di Bolzano	1.324,267	2.564.139
Provincia autonoma di Trento	1.792,423	3.470.615
Veneto	7.658,759	14.829.425
Friuli-Venezia Giulia	874,165	1.692.619
Liguria	2.867,310	5.551.886
Emilia-Romagna	7.311,697	14.157.419
Toscana	3.630,646	7.029.911
Lazio	2.549,021	4.935.594
Abruzzo	1.366,024	2.644,992
TOTALE . . .	47.547,836	92.065.450

99A3766

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Umbria. (Deliberazione n. 32/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente: «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni

Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» il quale prevede che per la programmazione degli interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori suddetti il Governo e le regioni utilizzino l'intesa istituzionale di programma;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Considerato che il Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo, firmato da Governo e parti sociali il 22 dicembre 1998, prevede una priorità nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune regioni, tra cui la regione Umbria;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta regionale di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo delle regioni e delle province autonome;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Umbria prevede la sottoscrizione dei seguenti accordi di programma quadro:

per la viabilità stradale;

per la ricostruzione;

per gli studi di fattibilità;

Ritenuto che il rilievo degli obiettivi raggiungibili attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla propria delibera del 9 luglio 1998, n. 70, consente la rimozione del vincolo all'erogazione dei fondi posto dal predetto provvedimento;

Preso atto che l'ammontare dei costi e delle risorse da reperire per il finanziamento della ricostruzione e dello sviluppo di cui all'allegata tabella *A* dell'intesa è il risultato della ricognizione dei fabbisogni del territorio effettuata dalla regione, e che la copertura finanziaria degli interventi avverrà nei tempi e con le modalità compatibili con gli equilibri complessivi di finanza pubblica, man mano che si renderanno disponibili le risorse da utilizzare a tale scopo;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Umbria;

Sentita nella seduta del 18 febbraio 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvata l'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Umbria il cui testo è parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 91

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA GIUNTA DELLA REGIONE UMBRIA

VISTO l'art. 2 comma 203 della legge 23 dicembre 96 n. 662;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, modificata con ulteriore deliberazione CIPE 11 novembre 1998;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo, Regioni e Province Autonome, che veda come un complesso unitario le molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati, in modo da assicurare una loro coordinata e funzionale programmazione e realizzazione;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

CONSIDERATA la ricognizione condotta dal Comitato tecnico bilaterale, come da allegato tecnico, in merito alla situazione economico-sociale della Regione, ai punti di forza e di debolezza del suo modello di sviluppo, allo stato della programmazione regionale e nazionale, al grado di realizzazione degli interventi in attuazione e delle risorse (pubbliche, private, nazionali e comunitarie) destinabili alla realizzazione degli obiettivi dell'Intesa;

CONSIDERATO che con l'Intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra Governo e l'Esecutivo della Regione per la definizione:

- delle azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, si impegnano a svolgere per accelerare le procedure concernenti la realizzazione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema delle Autonomie, di cui dovranno essere specificate le attività e gli interventi da realizzare, i relativi tempi e le relative modalità di attuazione;
- dei soggetti, degli organi responsabili, delle procedure di attuazione, e di tutti gli strumenti amministrativi che facilitino l'attivazione e la realizzazione dell'Accordo, ivi compresi quelli relativi ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi, e quant'altro condizioni gli investimenti degli operatori privati;

- del fabbisogno finanziario e della sua articolazione temporale;
- delle procedure e dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

RICHIAMATI:

- il Protocollo d'Intesa del 18 aprile 1997 tra Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro del Bilancio e Programmazione Economica, il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Coordinatore del Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l'Occupazione, il Presidente della Regione Umbria, il Presidente della Provincia di Terni, i Sindaci dei Comuni di Terni, Narni e Spoleto e il Presidente dell'ANAS;
- il Protocollo d'Intesa del 20 novembre 1997 tra Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidenti delle Regioni Umbria e Marche;

VISTI:

- gli atti generali di programmazione regionale con particolare riguardo ai DOCUP per l'Umbria Ob. 2 1997-99 e Ob. 5b 1994-99 e il Piano Urbanistico Territoriale approvato dalla Giunta regionale il 27 novembre 1998;
- l'allegato documento programmatico contenente le priorità negoziali della Regione ai fini della presente Intesa, proposto dalla Giunta regionale con delibera n. 92 del 3 febbraio 1999 e approvato, a seguito del dibattito del Consiglio regionale del 5 febbraio 1999 e 15 febbraio 1999, con successiva delibera della Giunta regionale del 15 febbraio 1999 n. 169;
- l'allegato tecnico relativo alla ricognizione condotta dal Comitato Tecnico Bilaterale che ricomprende tutti gli orientamenti, indirizzi e strumenti vigenti di programmazione, così come i conseguenti interventi in atto e quelli proposti;
- i primi orientamenti della Giunta regionale per l'elaborazione del Piano Regionale di Sviluppo adottati con delibera n. 7188 del 12 novembre 1997;

RICHIAMATI:

- le norme per il processo di ricostruzione di cui alla Legge 61/98 con particolare riguardo agli obiettivi della ricostruzione così come specificati all'art. 2, comma 2 della stessa Legge;
- la riprogrammazione del DOCUP Ob. 5b 1994-99 per l'Umbria ai fini del processo di ricostruzione;
- il programma finanziario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legge 30 dicembre 1998 n. 6 convertito, con modificazioni, nella Legge 61/98 e adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 575 del 29 luglio 1998;
- il quadro degli interventi di ricostruzione ricompreso nella ricognizione;
- gli atti e provvedimenti già adottati dalla Regione ai fini del processo di ricostruzione;

PRESO ATTO dei processi di programmazione negoziata locale in atto sul territorio regionale:

- Contratto d'Area Terni-Narni-Spoleto stipulato il 10 giugno 1998 e protocollo aggiuntivo già positivamente istruito e presentato al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica il 14 gennaio 1999;

- Patto Territoriale interregionale Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano ammesso al finanziamento il 30 gennaio 1999;
- Patto Territoriale interregionale Appennino Centrale rientrante nei 10 Patti italiani che beneficiano dell'Assistenza tecnica dell'Unione Europea, e la cui copertura finanziaria è stata disposta con Delibera CIPE del 22 dicembre 1998 n. 151, che definisce tempi e modalità di perfezionamento del Patto stesso;

CONSIDERATO che il Governo e la Regione condividono l'importanza dell'ulteriore diffusione degli strumenti di programmazione negoziata anche in relazione alle possibilità di estendere le agevolazioni ai settori dell'agricoltura e del turismo;

CONSIDERATO che gli atti e i processi di programmazione regionale e sub-regionale e i connessi interventi prima richiamati, così come i documenti di programmazione nazionale definiti o in corso di discussione, con particolare riguardo alle infrastrutture e trasporti, alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico-culturale, alla promozione della ricerca e dell'innovazione costituiscono la base programmatica sulla quale si è proceduto alla definizione degli obiettivi e degli interventi realizzabili con la presente Intesa e con le sue successive integrazioni;

PRESO ATTO:

- che l'Intesa programmatica tra le Regioni Umbria, Marche, Toscana, Lazio e Abruzzo (stipulata il 2 luglio 1998) e gli approfondimenti progettuali in questo ambito già effettuati richiedono di elaborare congiuntamente, una volta stipulate le rispettive Intese, un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;
- che le aree maggiormente colpite dal terremoto sono aree marginali ed economicamente deboli cui è necessario dedicare programmi e interventi specifici di sviluppo aggiuntivi alle azioni solo parziali già stabilite nel DOCUP Ob. 5b 1994-99 o a quelle che saranno definite dalla proposta di Patto Territoriale Valnerina, Monti Martani, Serano e Subasio in corso di promozione e che la Regione intende, anche al fine di rispettare l'obiettivo di ricostruzione e sviluppo di cui alla Legge 61/98, elaborare uno specifico progetto integrato di sviluppo; il costo dello studio graverà sulle risorse previste dalla presente Intesa;
- che le modalità di elaborazione delle Intese richiedono un più approfondito confronto programmatico sull'insieme della materie e settori ritenuti prioritari;

e che quindi per i suddetti motivi sono necessarie successive specifiche integrazioni alla presente Intesa nei tempi e modi indicati agli artt. 3, 4 e 5;

PRESO ATTO della delibera CIPE n. 140 del 22 dicembre 1998;

PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dalla Regione di considerare, nella determinazione delle aree ammissibili ai benefici dell'Ob. 2 dei Fondi strutturali 2000-2006, la situazione particolare in cui si sono venute a trovare Umbria e Marche per gli effetti negativi e aggravanti del terremoto sul loro sviluppo;

CONSIDERATO che, in relazione al perdurare dell'emergenza post-terremoto e ad esigenze specificatamente individuate e correlate alla suddetta emergenza, il Governo si impegna

nell'ambito del prossimo riparto dei fondi per le aree depresse per il 1999, ad assegnare risorse di importo correlato a quello attribuito nel 1998;

PRESO ATTO che la Regione Umbria e la Regione Marche hanno convenuto tra loro che le risorse finanziarie di cui al punto 2.2.2 della delibera CIPE 9 luglio 1998 n. 70 vengano ripartite nelle rispettive quote del 60% per l'Umbria e 40% per le Marche, e che tale ripartizione è da considerare valida anche per le ulteriori assegnazioni di cui al punto precedente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 1999 n. 169 che approva la presente Intesa;

VISTA la deliberazione del CIPE del 19 febbraio 1999 con cui viene approvata la presente Intesa, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, si stipula la presente

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Massimo D'Alema
ed il Presidente della Giunta della Regione Umbria, Bruno Bracalente

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'Intesa

Costituiscono oggetto della presente Intesa di cui le premesse formano parte integrante:

a) i piani di intervento per la ricostruzione delle aree danneggiate dal sisma di cui all'Ac-cordo di programma quadro allegato alla presente Intesa;

b) gli obiettivi di sviluppo in ambito regionale di cui all'art. 3 verso cui far convergere l'azione delle parti, i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse comune le cui singole iniziative saranno individuate in sede di definizione degli strumenti di attuazione, il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato, gli strumenti istituzionali di attuazione e, in particolare, gli accordi di programma quadro per i quali vengono stabiliti i criteri, i tempi e i modi per la loro sottoscrizione.

Art. 2 - Durata, aggiornamento e integrazione dell'Intesa

L'Intesa istituzionale di programma, costituendo strumento ordinario del rapporto di programmazione tra l'Amministrazione centrale e la Regione, impegna le parti contraenti al periodico aggiornamento degli interventi e ad operare per il recepimento al suo interno del

complesso degli interventi di carattere economico che interesseranno il territorio della regione (comunitari, nazionali, regionali e locali).

La presente Intesa impegna le parti contraenti fino alla completa attuazione degli interventi previsti negli Accordi di programma quadro, fermo restando quanto previsto per le successive integrazioni di cui all'art. 3.

Art. 3 - Obiettivi dell'Intesa

3.1 - Le parti concordano nell'identificare come finalità di carattere generale della presente Intesa:

a) la programmazione degli interventi di ricostruzione dei territori interessati alla crisi sismica, compreso il recupero del deficit della crescita economica dovuto agli effetti del sisma stesso sul sistema economico e sociale regionale;

b) il perseguimento delle azioni di aggiustamento strutturale che consenta la collocazione graduale del processo di sviluppo della regione su un sentiero di crescita in grado di colmare il gap di competitività accumulato nei confronti delle regioni del Centro-Nord.

3.2 - Le parti concordano altresì nel ritenere che dette finalità possano essere tradotte nei seguenti obiettivi specifici, da realizzarsi attraverso l'attuazione di piani pluriennali e di gruppi di interventi, nei settori di interesse comune:

a) Ricostruzione:

a1) ripristino e recupero del patrimonio edilizio privato privilegiando il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili;
a2) ripristino e recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico;
a3) recupero degli edifici pubblici;
a4) riduzione del rischio idrogeologico con priorità di eliminazione delle situazioni di pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;
a5) recupero della funzionalità delle infrastrutture;
a6) ripristino, recupero e restauro dei beni culturali;
a7) ripresa delle attività produttive.

b) Sviluppo:

b1) recupero del deficit di dotazione infrastrutturale;
b2) perfezionamento delle politiche strutturali per l'impresa;
b3) rafforzamento dell'azione di salvaguardia e valorizzazione delle risorse storico-artistiche e ambientali;
b4) perfezionamento di una politica sistematica per la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione;
b5) promozione dello sviluppo locale sub-regionale.

L'allegata tabella A) riassume obiettivi e specifiche componenti di intervento.

Nell'ambito di questi obiettivi e interventi le parti concordano:

a) di finanziare, nei modi di cui all'art. 4, la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali per la viabilità e la stipula, contemporaneamente alla presente Intesa, di uno specifico Accordo di programma quadro;

b) di stipulare, sempre contemporaneamente alla presente Intesa, un Accordo di programma quadro che ricomprenda gli obiettivi, piani e risorse disponibili per il processo di ricostruzione;

c) di stipulare, contemporaneamente alla presente Intesa, un Accordo di programma quadro per la realizzazione dei seguenti studi di fattibilità ed elaborati programmatici, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 70 del 9 luglio 1998 e dal cofinanziamento regionale (50%):
- studio di fattibilità per l'ammodernamento del sistema viario di collegamento tra i comuni di Piegaro, Panicale, Città della Pieve, Chiusi;
- programma integrato di sviluppo delle aree terremotate con particolare riguardo alle zone montane delle stesse: fattibilità e progetto.

3.3 - Le parti concordano che la presente Intesa sarà integrata, sulla base di un contem-poraneo processo di concertazione locale, con programmi e interventi e relativi Accordi di programma quadro in seguito al lavoro di gruppi misti Regione-Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica-Amministrazioni Centrali competenti nelle seguenti materie riguardanti gli obiettivi di cui al punto 3.2:

a) trasporti
b) ambiente
c) lavori pubblici
d) infrastrutture per uso plurimo delle acque
e) beni culturali
f) ricerca
g) infrastrutture produttive
h) sviluppo delle aree terremotate con particolare riferimento alle zone montane.

Tali integrazioni saranno effettuate nei tempi e modi indicati nell'art. 5.

3.4 - Per quanto riguarda il settore trasporti le parti concordano più specificatamente di comprendere, in un primo Accordo di programma quadro da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla stipula della presente Intesa:

a) il completamento della progettazione e la realizzazione dei lavori relativi ad interventi già finanziati per il raddoppio della Roma-Orte-Falconara e l'ammodernamento della Roma-Perugia-Firenze secondo quanto indicato nella scheda allegata n. 1;

b) la realizzazione dei lavori già finanziati per l'ammodernamento e la riqualificazione della Ferrovia Centrale Umbra nella tratta Terni-Sansepolcro e nei collegamenti Perugia-Fontivegge e Cesi-Terni, secondo quanto indicato nella scheda allegata n. 1.

Le parti riconoscono altresì quale esigenza comune l'approfondimento da parte dei gruppi misti di cui al precedente punto 3.3 delle tematiche (riportate in dettaglio nella scheda allegata n. 2) riguardanti:

a) le opere di completamento dell'Aeroporto di Perugia S.Egidio;

b) i centri merci e le piattaforme logistiche della regione;

c) il completamento degli interventi relativi alla tratta ferroviaria Spoleto-Terni;

d) gli interventi di riqualificazione della Foligno-Terontola e della tratta Terni-Sansepolcro della Ferrovia Centrale Umbra (anche in relazione all'Accordo stipulato tra Regione Umbria e Regione Emilia Romagna sulla Ferrovia Centrale Umbra);

e) la ridefinizione delle caratteristiche della linea ferroviaria Orte-Falconara, anche in relazione alla importanza del trasporto merci, sulla base della pianificazione degli studi, delle progettazioni e

delle realizzazioni previste sull'intera linea, con l'indicazione delle soluzioni al momento disponibili, in relazione all'evoluzione degli studi e dei progetti in corso.

Il gruppo misto Regione-Trasporti approfondirà, dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, le tematiche suddette entro il 31 luglio 1999. Sulla base degli esiti di dette analisi si potrà procedere alla sottoscrizione di specifici Accordi di programma quadro.

Art. 4 - Quadro finanziario dell'Intesa

Le parti, sulla base della ricognizione di cui all'allegato tecnico, concordano nel ritenere che per la realizzazione del complesso degli obiettivi prioritari di cui all'art. 2 le risorse finanziarie necessarie siano quelle indicate nell'allegata tabella A. In particolare:

a) per gli interventi di ricostruzione le parti concordano, sulla base della verifica degli stati di avanzamento e di più preciso accertamento dei costi del programma di ricostruzione nei termini indicati nell'allegato Accordo di programma quadro, di predisporre le proposte per la necessaria copertura finanziaria, a completamento delle risorse già ad oggi disponibili, secondo quanto stabilito all'art. 15, comma 8, della Legge 61/98, tenendo conto dell'opportunità che le finalità della Legge vengano estese al ripristino della viabilità statale e all'adeguamento della SS 77 Val di Chienti danneggiate dal terremoto;

b) per la realizzazione delle infrastrutture per la viabilità di cui alla presente Intesa, le parti concordano che possono essere destinate, nell'arco del periodo 1999-2004, risorse pari a lire 581.700 milioni di cui 536.700 ad oggi programmabili così come indicato nella tabella B. Tali risorse ricomprendono 50 miliardi resi disponibili dalle economie dei precedenti appalti su opere realizzate nel territorio regionale.
A queste risorse si aggiungeranno ulteriori risorse da ripartire tra le Regioni derivanti dalla verifica delle giacenze in base all'Accordo di programma tra Ministero dei Lavori Pubblici e ANAS dell'agosto 1998. L'utilizzo di tali risorse sarà oggetto di apposito Accordo di programma quadro al momento del loro definitivo accertamento.
Inoltre le parti convengono che le economie realizzate sugli interventi di cui alla presente Intesa saranno utilizzate per altri interventi nell'ambito del territorio regionale.
Il cofinanziamento regionale è determinato nel modo seguente:
   - 45 miliardi a valere sulla quota spettante all'Umbria di risorse assegnate al punto 2.2.2 della delibera CIPE n. 70 del 9 luglio 1998 già programmate nella tabella B;
   - il 50% delle risorse che saranno assegnate alla Regione a valere sull'accantonamento dei fondi destinati alle infrastrutture dalla delibera CIPE 22 gennaio 1999 n. 4 e che saranno programmate al momento della loro assegnazione.

L'utilizzo delle restanti risorse regionali a valere sulla quota assegnata dalla delibera CIPE n. 70 del 9 luglio 1998 e sulla prossima assegnazione nel riparto 1999 delle risorse per le aree depresse sarà definito nell'ambito delle successive integrazioni della presente Intesa, che saranno operate attraverso la stipula degli Accordi di programma quadro di cui alla tabella C.

TITOLO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Art. 5 - Accordi di programma quadro

5.1 - Per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune indicati al precedente art. 3 le parti concordano di stipulare contemporaneamente alla presente Intesa i seguenti Accordi di programma quadro:
a) viabilità
b) ricostruzione
c) studi di fattibilità.

5.2 - Le parti concordano che i termini fissati nell'Accordo di programma-quadro per l'emissione di pareri obbligatori o facoltativi sono assunti a riferimento per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 16 legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificati dall'art. 17, comma 24, legge 15 maggio 1997 n. 127, quando la legislazione non dispone altrimenti.

5.3 - I gruppi misti per la definizione degli ulteriori Accordi di programma quadro nelle materie individuate all'art. 3 dovranno essere costituiti ed iniziare il proprio lavoro entro trenta giorni dalla stipula della presente Intesa.

I tempi entro cui pervenire all'individuazione dei programmi e interventi di interesse comune e alla definizione dei relativi Accordi di programma quadro sono indicati nella tabella C.
Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo delle aree terremotate, le parti concordano che entro sessanta giorni dalla stipula della presente Intesa sarà avviato il confronto per l'elaborazione di uno specifico programma integrato di sviluppo e la definizione entro il 31 dicembre 1999 di un Accordo di programma quadro per la sua attuazione.

5.4 - Le parti concordano che gli Accordi di programma quadro da sottoscrivere per la realizzazione della presente Intesa dovranno indicare un responsabile del procedimento avente il compito:

- di seguire la realizzazione del progetto e di promuovere ogni ulteriore fase necessaria per la sua completa attuazione;
- di fornire, di propria iniziativa o su richiesta, al Comitato paritetico di attuazione ogni informazione necessaria od opportuna sull'andamento dell'intervento;
- di avanzare proposte di eventuali riprogrammazioni, revoche e/o rimodulazioni degli interventi.

5.5 - Il processo di attuazione dei suddetti Accordi di programma quadro sarà verificato mediante una procedura di monitoraggio a cadenza semestrale.

Le parti convengono nello stabilire che l'esito negativo delle azioni di monitoraggio può essere motivo di revoca del relativo finanziamento, secondo le modalità stabilite negli specifici Accordi di programma quadro, su decisione degli organi di Governo dell'Intesa.

Art. 6 – Estensione della disciplina dell'Intesa

Le disposizioni della presente Intesa si estendono anche agli interventi ed ai programmi oggetto di intese, accordi, patti e analoghe tipologie negoziali anche anteriormente stipulati tra Amministrazioni centrali e Regione Umbria e tra Amministrazioni centrali, Regione Umbria ed Enti locali. Essi sono inclusi tra gli strumenti di attuazione dell'Intesa e ad essa resi funzionali.

Art. 7 - Comitato istituzionale di gestione

Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi e la possibile riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il «Comitato istituzionale di gestione», composto da sei membri di cui tre in rappresentanza del Governo e tre in rappresentanza della Giunta della Regione.

Rappresentanti del Governo

Rappresentanti della Regione

Il Comitato istituzionale di gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente per quanto concerne la delegazione del Governo, e su indicazione del Presidente della giunta regionale per quanto riguarda la delegazione della Regione.
Analogamente può essere modificato nella sua composizione il Comitato paritetico di attuazione, di cui al successivo articolo 8.

Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro del Tesoro e Bilancio o suo delegato.

Il Comitato istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico d'attuazione di cui al successivo art. 8. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta dei soli rappresentanti regionali.

Il Comitato delibera a maggioranza, con possibilità di ricorso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, per un riesame della decisione, secondo forme e modalità che saranno stabilite dalla Conferenza stessa.

Art. 8 - Comitato paritetico d'attuazione

E' istituito quale organo tecnico del Comitato istituzionale di gestione, il Comitato paritetico d'attuazione, composto da sei membri di cui tre designati dal Governo e tre designati dalla Giunta della Regione Umbria.

Rappresentanti del Governo

Rappresentanti della Regione

Alle sedute del Comitato paritetico possono essere invitati, ogni qualvolta ciò sia necessario, oltre i responsabili unici degli accordi, rappresentanti dell'Amministrazione centrale, degli Enti locali o di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nella programmazione, nel finanziamento o nella realizzazione degli Accordi e degli altri strumenti di programmazione negoziata.

Il Comitato paritetico è presieduto da un rappresentante dello Stato che provvede alle convocazioni, anche per richiesta dei membri di parte regionale.

Il Comitato di attuazione, al fine di garantire la verifica dei risultati:

- individua e fa proprie le misure e procedure di monitoraggio le cui modalità saranno predisposte nell'ambito degli Accordi di programma quadro;
- acquisisce i rapporti semestrali dei responsabili degli Accordi di programma quadro e dei responsabili degli altri strumenti di programmazione negoziata sullo stato d'attuazione degli interventi in essi contenuti;
- attua verifiche e ispezioni;
- propone al Comitato istituzionale di gestione i provvedimenti necessari e le misure correttive volte ad assicurare modi, tempi e attività funzionali alla realizzazione degli interventi previsti;
- propone al Comitato istituzionale di gestione la riprogrammazione, la revoca e/o la rimodulazione degli interventi facenti capo ai singoli accordi e/o protocolli di programmazione negoziata.

Art. 9 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa costituiscono agli effetti della presente Intesa fattispecie di inadempimento.

Qualora dalle attività di verifica e monitoraggio emergano gravi ritardi e/o inadempimenti delle parti, il responsabile unico dell'Accordo di programma quadro invita il soggetto responsabile sottoscrittore ad assicurare gli adempimenti entro un termine prefissato.

In caso di persistente inottemperanza, il responsabile unico dell'Accordo di programma quadro. riferisce al Comitato paritetico, il quale assume le determinazioni necessarie affinché l'autorità

competente, individuata nell'Accordo di programma quadro in relazione ai singoli interventi, provveda ad esercitare i poteri sostitutivi.

Ove l'esercizio dei poteri sostitutivi non garantisca il risultato dell'adempimento o lo garantisca in modo inefficace, il Comitato istituzionale di gestione dispone la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
Le risorse revocate sono riprogrammate all'interno dell'intesa.

Art. 10 - Procedure di conciliazione e definizione dei conflitti

In caso di insorgenza di conflitti tra due o più soggetti partecipanti agli Accordi sottoscritti, in merito all'interpretazione degli stessi, il Comitato di attuazione, su segnalazione del responsabile dell'Accordo di programma quadro, o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Qualora, in tale sede, si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione; la sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo.
Qualora, al contrario, non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, si ricorrerà a procedimenti arbitrali con le modalità previste nei singoli Accordi di programma quadro.

Art. 11 - Verifica e aggiornamento dell'Intesa

La verifica complessiva degli obiettivi dell'Intesa e dei suoi strumenti attuativi è effettuata con cadenza annuale dal Comitato istituzionale di gestione sulla base delle relazioni predisposte dal Comitato paritetico di attuazione.

Sulla base delle risultanze della verifica annuale, nonché delle eventuali nuove esigenze di sostegno allo sviluppo economico regionale o territoriale, il Comitato istituzionale di gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell'Intesa, di cui all'art. 3, e alla riprogrammazione delle relative risorse.

Sulla medesima base e tenuto altresì conto delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui sopra, il Comitato istituzionale di gestione può decidere la modifica o la ridefinizione degli interventi di attuazione dell'Intesa e di riprogrammazione delle risorse.

Le decisioni di cui ai commi due e tre del presente articolo sono assunte all'unanimità dai componenti il Comitato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Giunta della Regione Umbria

Tabella A - Obiettivi, Piani settoriali, interventi, costi e risorse da reperire

(milioni di lire)

Obiettivi		Piani pluriennali e Gruppi di intervento		Costi	Risorse da reperire
A.	RICOSTRUZIONE				
A1	Ripristino e recupero del patrimonio edilizio privato privilegiando il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili	P1	Piano per l'edilizia privata	10.775.000	9.462.500
A2	Ripristino e recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico	P2	Piano per l'edilizia residenziale pubblica	397.720	164.720
A3	Recupero degli edifici pubblici				
A4	Riduzione del rischio idrogeologico con priorità di eliminazione delle situazioni di pericolo per i centri abitati e le infrastrutture	P3	Piano per le opere pubbliche	1.670.000	1.262.888
A5	Recupero della funzionalità delle infrastrutture				
A6	Ripristino, recupero e restauro dei beni culturali	P4	Piano di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale	2.700.000	2.580.000
A7	Ripresa delle attività produttive	P5	Piano per la ripresa delle attività produttive	402.000	30.200
	TOTALE A			**15.944.720**	**13.500.308** (*)
B.	SVILUPPO				
B1	Recupero del deficit di dotazione infrastrutturale	P6	Strade statali (progettazioni)	26.700	26.700
			Strade statali (lavori)	1.082.000	1.082.000
		P7	Viabilità di interesse regionale	33.600	33.600
		P8	Aeroporto	10.530	10.530
		P9	Centri merci	52.000	52.000
		P10	Ferrovie dello Stato	90.000	65.000
		P11	Ferrovie in gestione	80.000	80.000
		P12	Energia	1.006.700	
		P13	Agricoltura	465.000	465.000
B2	Perfezionamento delle politiche strutturali per l'impresa	P14	Industria e artigianato	501.909	455.910
		P15	Agricoltura	9.000	9.000
B3	Rafforzamento dell'azione di salvaguardia e valorizzazione delle risorse storico-artistiche e ambientali	P16	Beni ed attività culturali	292.004	144.143
		P17	Ambiente (dissesti e consolidamenti)	60.747	60.747
		P18	Programma Lago Trasimeno	158.000	149.000
		P19	Programma per il risanamento e la valorizzazione dell'area Marmore e Piediluco	254.261	200.332
		P20	Turismo commercio e servizi	665.666	227.000
		P21	Parchi	130.156	130.156
B4	Perfezionamento di una politica sistematica per ricerca, innovazione e alta formazione	P22	Interventi per ricerca, innovazione e alta formazione	29.889	27.465
B5	Promozione dello sviluppo locale sub-regionale	P23	Programmazione negoziata	864.000	180.000
	TOTALE B			**5.812.162**	**3.398.583**
	TOTALE A+B			**21.756.882**	**16.898.891**

(*) Le risorse già poste a copertura sono, per la Legge 61/98 (pari 1.066.500 milioni) una stima in base ai parametri vigenti di riparto tra Umbria e Marche. Le risorse aggiuntive assegnate con la Legge 448/98 art. 50, pari a 450 milioni (100 per il 1999, 150 per il 2000, 200 per il 2001) per l'attivazione di mutui, sono ancora in fase di riparto fra Umbria e Marche, e non sono quindi conteggiate nella presente tabella.

Tabella B - Programmazione finanziaria delle risorse disponibili (*)

(milioni di lire)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	TOTALE GENERALE	TOTALI PARZIALI	
								Nazionale	Regionale
Viabilità statale									
-Progettazioni		9.700	9.700	4.800	2.500		26.700	10.680	16.020
-Lavori		61.000	130.000	144.000	130.000	45.000	510.000	465.000	45.000
Totale A		**70.700**	**139.700**	**148.800**	**132.500**	**45.000**	**536.700**	**475.680**	**61.020**
Studi di fattibilità									
-Sistema viario di collegamento Piegaro, Panicale, Città della Pieve, Chiusi	200	200					400	200	200
-Progetto integrato di sviluppo aree terremotate	300						300	150	150
Totale B	**500**	**200**					**700**	**350**	**350**
								L. 61/98 e ordinanze	Docup Ob. 5B
Interventi di ricostruzione (**)									
-Edilizia privata	393.750	459.375	459.375				1.312.500	762.500	550.000
-Edilizia residenziale pubblica	69.900	81.550	81.550				233.000	233.000	0
-Opere pubbliche (edifici pubblici, infrastrutture, dissesti idrogeologici)	122.134	142.489	142.489				407.112	114.486	292.626
-Beni culturali	36.000	42.000	42.000				120.000	40.000	80.000
-Attività produttive	148.720	130.130	92.950				371.800	81.300	290.500
Totale C	**770.504**	**855.544**	**818.364**				**2.444.412**	**1.231.286**	**1.213.126**
Totale A+B+C	**771.004**	**926.444**	**958.064**	**148.800**	**132.500**	**45.000**	**2.981.812**	**1.707.316**	**1.274.496**

(*) Ulteriori risorse disponibili pari a 45 miliardi di lire a valere sui fondi assegnati dalla delibera CIPE 9 luglio 1998 n. 70 saranno programmate, come detto all'art. 4, nel quadro delle successive integrazioni delle presente Intesa.

(**) Al netto delle risorse di cui all'art. 50 della Legge 448/98.

Tabella C - Accordi di programma quadro previsti dall'Intesa

Accordi di programma quadro		Costituzione gruppi misti Regione-Governo	Data presunta di stipula degli Accordi di programma quadro
APQ 1	Ricostruzione		contemporanea stipula Intesa
APQ 2	Viabilità statale		contemporanea stipula Intesa
APQ 3	Studi di fattibilità		contemporanea stipula Intesa
APQ 4	Trasporti 1: FS e Ferrovie in concessione	20 marzo 1999	30 aprile 1999
APQ 5	Trasporti 2: Aeroporto S.Egidio	20 marzo 1999	31 luglio 1999 (conclusione lavori gruppo misto)
APQ 6	Trasporti 3: FS e Ferrovie in concessione	20 marzo 1999	31 luglio 1999 (conclusione lavori gruppo misto)
APQ 7	Ambiente	20 marzo 1999	31 dicembre 1999
APQ 8	Infrastrutture per uso plurimo delle acque	20 marzo 1999	31 dicembre 1999
APQ 9	Lavori pubblici	20 marzo 1999	31 dicembre 1999
APQ 10	Beni culturali	20 marzo 1999	31 dicembre 1999
APQ 11	Ricerca	20 marzo 1999	31 dicembre 1999
APQ 12	Infrastrutture produttive	20 marzo 1999	31 dicembre 1999
APQ 13	Sviluppo delle aree terremotate	20 aprile 1999	31 dicembre 1999

Tabella D – Quadro finanziario degli Accordi di Programma Quadro

Fonti	Quadro finanziario (milioni di lire)						
	1999	**2000**	**2001**	**2002**	**2004**	**2004**	**Totale**
APQ 1 – Ricostruzione							
Ordinanze di emergenza L. 61/98 Docup Ob. 5b 1994-99	770.504	855.544	818.364	--	--	--	2.444.412
Totale	**770.504**	**855.544**	**818.364**	**--**	**--**	**--**	**2.444.412**
APQ 2 – Viabilità Statale							
Stato: Piani Triennali ANAS	--	64.880	88.880	100.920	131.000	90.000	**475.680**
Regione:							
-Delibera CIPE n. 70/98	--		45.000				**45.000**
-Delibera CIPE n.. 4/99 (Intesa art.4)	--			(*)45.000			**45.000**
-Bilancio regionale	--	5.820	5.820	2.880	1.500		**16.020**
Totale	**--**	**70.700**	**139.700**	**148.800**	**132.500**	**90.000**	**581.700**
APQ 3 – Studi di fattibilità							
Stato: CIPE 9.7.98 n. 70	250	100	--	--	--	--	350
Regione Umbria	250	100	--	--	--	--	350
Totale	**500**	**200**	**--**	**--**	**--**	**--**	**700**
TOTALE GENERALE	**771.004**	**926.444**	**958.064**	**148.800**	**132.500**	**90.000**	**3.026.812**

(*) Quota di cofinanziamento regionale a valere sulla delibera CIPE n. 4/99 (Intesa art. 4) entro il 50% delle risorse che saranno assegnate alla Regione.

SCHEDE TECNICHE
(di cui all'art. 3)

SCHEDA 1

A) FERROVIE dello STATO

A.1) Direttrice Roma - Ancona - Linea Orte-Falconara

Tratta Orte - Foligno

N.	Costo (mln)	Finanziamento	Stato Progettazione	Interventi previsti	Effetti attesi
1	135.000	L. 550/95 Addendum al C.d.P. 1994-2000	Ultimata progettazione Definitiva Espletata V.I.A.	Raddoppio della tratta Spoleto-Campello Nuovo binario in affiancamento Sviluppo 9 km.	• Velocità di tracciato 200 km/h • Regolarità esercizio e miglioramento orari

A.2) Direttrice Roma - Perugia - Firenze

Tratta Foligno - Terontola

N.	Costo (mln)	Finanziamento	Stato Progettazione	Interventi previsti	Effetti attesi
2	25.000	L. 341/95 e Del. CIPE 23.04.97	in via di ultimazione la progettazione esecutiva	Consolidamento Corpo stradale fra Spello e Assisi	• Aumento velocità massima a 150Km/h
				Rinnovo binario nelle tratte Foligno-Assisi ed Ellera-Magione	• Regolarità dell'esercizio
				Realizzazione SSE Perugia Ponte S. Giovanni	• Aumento sicurezza
				Realizzazione posto di movimento + fermata Istituto Capitini Perugia	• Istituzione Servizio metropolitano nell'area di Perugia
				Realizzazione fermate Perugia: • Università - Facoltà Ingegneria • Ospedale Silvestrini	

B) FERROVIA CENTRALE UMBRA

B.1) Linea Terni - Sansepolcro

N.	Costo (mln)	Finanziamento	Stato Progettazione	Interventi previsti	Effetti attesi
1	85.000	L. 341/95 e Del. CIPE 23.04.97	esecutiva	eliminazione P.L., rettifiche, rielettrificazione	• aumento grado sicurezza linea • omogeneizzazione sistema trazione con rete FS • aumento velocità commerciale

B.2) Collegamento Perugia S. Anna - Perugia Fontivegge

N.	Costo (mln)	Finanziamento	Stato Progettazione	Interventi previsti	Effetti attesi
1	93.374	L. 211/92 e Del. CIPE 21.12.95	esecutiva già approvata per 74 mld circa	Realizzazione ex novo del collegamento, a singolo binario, con posto di movimento, e acquisto di materiale rotabile ed elettrico	• Realizzazione di un servizio di tipo metropolitano • Riduzione congestione e abbattimento inquinamento • Aumento spostamenti complessivi su treno

B.3) Collegamento Cesi - Terni

N.	Costo (mln)	Finanziamento	Stato Progettazione	Interventi previsti	Effetti attesi
1	38.000	L. 211/92 e Del. CIPE 21.12.95	esecutiva già approvata	Raddoppio in affiancamento e eliminazione di tutti i P.L. esistenti nella tratta - acquisto materiale rotabile	• Aumento capacità linea • Regolarità esercizio • Aumento sicurezza

SCHEDA 2

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

FERROVIE DELLO STATO

Il territorio regionale umbro è servito da due linee ferroviarie a carattere nazionale, la dorsale Firenze - Roma e la trasversale Ancona - Roma, connesse dalla linea Foligno - Perugia - Terontola.
Esse, oltre a collegare le regione con la rete nazionale rispondono anche alle esigenze di collegamento tra i principali poli della regione (Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto, Terni) che configurano il cosiddetto corridoio ferroviario regionale.
La promiscuità dei traffici che interessano la rete ferroviaria che insiste sul territorio regionale impone che essa sia adeguata con interventi differenziati e aderenti alle funzioni che ciascuna di queste infrastrutture deve svolgere.

Linea Ferroviaria Orte Falconara

Premesse

La linea ferroviaria Orte - Falconara, che si estende per circa 204 km di cui 70 a doppio binario, è interamente elettrificata e collega la dorsale tirrenica con la direttrice adriatica. In considerazione del fatto che si tratta di una linea di attraversamento appenninico le caratteristiche fisiche della stessa sono estremamente variabili. In particolare la velocità massima varia da 85 km/h sui tratti a semplice binario fino a 150 km/h sui tratti raddoppiati. La pendenza massima è del 22‰ e viene raggiunta in corrispondenza dei due valichi appenninici (tra Terni e Spoleto il primo, tra Fabriano e Fossato di Vico il secondo). Quanto al carico assiale ammissibile la linea è classificata per 22.5 tonnellate.

Attualmente risultano circolanti sulla linea o su parte di essa 80 treni viaggiatori al giorno di cui 11 Eurostar e 6 Intercity. I treni merci sono in media circa 10 al giorno.

La linea, quindi, oltre a costituire il collegamento con la capitale di importanti città come Ancona, Perugia, Terni, Foligno e Fabriano, svolge altresì un ruolo di itinerario merci non solo al servizio delle località produttive umbre e marchigiane attraversate, ma anche del traffico merci da e per l'Adriatico. Il traffico regionale è concentrato prevalentemente sui tratti di estremità Foligno - Terni - Orte, in territorio umbro, e Fabriano - Falconara, in territorio marchigiano; il tratto centrale Foligno - Fabriano è interessato per lo più dai treni merci e dal transito dei treni viaggiatori a lunga percorrenza tra Roma e Ancona.

La linea è peraltro anche inserita in due importanti itinerari di transito alternativo per le merci che dagli impianti produttivi del sud interessano i transiti del Brennero e di Tarvisio/Villa Opicina.

Nell'ambito della rete infrastrutturale di trasporto nazionale che ricade sui territori regionali umbro e marchigiano notevole rilevanza assume quindi il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Orte - Falconara il cui potenziamento era già peraltro previsto nel Piano Generale Trasporti (1986) e nel successivo aggiornamento (1991).

Con l'"Accordo quadro fra Ministero dei trasporti e della navigazione, Regione Umbria e Ferrovie dello Stato S.p.A. per la riqualificazione dell'offerta e lo sviluppo del servizio ferroviario nella regione", sottoscritto il 28 gennaio 1997, è stato concordato l'intero raddoppio della Orte - Falconara, da finanziare, per fasi funzionali, nei futuri piani di potenziamento della rete ferroviaria.

Con i finanziamenti disponibili è stato, in particolare, già effettuato il raddoppio di 71 km di linea (Falconara - Montecarotto, Foligno - Campello e Terni - Orte) e realizzato il sistema di Controllo del Traffico Centralizzato (CTC) tra Foligno e Falconara. Sono, peraltro, già stati autorizzati e finanziati gli interventi di completamento sull'intera linea del CTC (di imminente affidamento) nonché la progettazione esecutiva delle opere di raddoppio di ulteriori 74 km della linea e la progettazione preliminare del rimanente tratto di 58 km tra Foligno e Fabriano.

Priorità ed azioni da intraprendere

Ferma restando la necessità di realizzare gli interventi coerenti con la destinazione dei finanziamenti individuata nel I Addendum al Contratto di Programma FS 1994-2000 che destina risorse per la realizzazione del raddoppio delle tratte Campello - Spoleto, Fabriano - Albacina e Castelplanio - Montecarotto, sono allo studio due ipotesi alternative di raddoppio in variante delle due tratte di valico (Spoleto - Baiano - Terni e Fabriano - Fossato) per complessivi 45 km di linea. E' inoltre attualmente allo studio una bretella di collegamento della linea con la direttrice Adriatica nel tratto Chiaravalle - Montemarciano.

Le soluzioni allo studio consentiranno una precisa valutazione dei costi alla luce degli evidenti benefici, in termini di velocizzazione dell'intero corridoio trasversale Orte - Falconara, che interesseranno in particolare il traffico merci grazie alle previste riduzioni delle pendenze massime di linea.

Pianificazione delle attività di progettazione e realizzazione

Per quanto attiene agli interventi già finanziati all'interno del citato Addendum al CdP è stata ultimata la progettazione definitiva ed espletata la procedura di V.I.A. per i lavori di raddoppio in sede, per uno sviluppo complessivo di circa 16 km, delle tratte Spoleto - Campello e Baiano - Spoleto per un costo complessivo di 250 Mld. Gli effetti attesi a seguito del completamento dei sopra citati raddoppi sarà il miglioramento degli orari e della regolarità di esercizio, nonché l'innalzamento della velocità di tracciato a 200 e 160 km/h rispettivamente.

I tempi di realizzazione e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui sopra unitamente agli studi in corso inerenti la variante di valico sulla tratta Terni - Baiano e finalizzati alla ricerca di soluzioni progettuali tese alla riduzione della pendenza massima (attualmente pari al 22‰) e all'aumento della velocità di tracciato, saranno oggetto di analisi tecnico - economica e finanziaria, sulla base degli studi di fattibilità avviati, da parte del Gruppo misto previsto dall'Intesa.

Direttrice Roma - Perugia - Firenze
Linea Ferroviaria Terontola Foligno

Premesse

La linea elettrificata a semplice binario Terontola - Foligno si estende per circa 83 km e collega la trasversale Orte - Falconara con la linea storica Roma - Firenze. Essa quindi assume particolare rilevanza nella rete ferroviaria nazionale proprio per il fatto di costituire il collegamento del capoluogo umbro con Roma e Firenze.

La velocità massima varia tra i 105 e i 120 km/h con esclusione di un breve tratto, all'altezza di Cannara, dove la stessa è ridotta a 90 km/h. La pendenza massima del tracciato è del 14 ‰ mentre il peso assiale massimo consentito è di 22.5 tonnellate con limite di velocità a 50-km/h tra Foligno e Perugia mentre, tra Perugia e Terontola è di 20 tonnellate senza limite di velocità.

Date le caratteristiche della linea nonché delle località servite, la Foligno Terontola ha una funzione prevalente di trasporto viaggiatori (56 treni al giorno di cui 7 Eurostar e 2 Intercity) anche se non sono da trascurare, pur se non regolari, circa 10 relazioni merci servite.

Con l'"Accordo quadro fra Ministero dei trasporti e della navigazione, Regione dell'Umbria e Ferrovie dello Stato S.p.A. per la riqualificazione dell'offerta e lo sviluppo del servizio ferroviario nella regione", sottoscritto il 28 gennaio 1997 (ratificato con DGR 4 febbraio 1997, n.489 – S.O. n.2 al B.U.R. n.20 del 23 aprile 1997), si è concordato di realizzare le condizioni per il superamento di alcune particolari criticità infrastrutturali della linea, quali microrettifiche di tracciato, soppressioni di P.L., consolidamento della sede ferroviaria, armamento, ecc. finalizzati alla velocizzazione complessiva della linea, nonché a realizzare nuove fermate in punti significativi dell'area metropolitana di Perugia.

Al riguardo da parte di FS (ASA Rete –Direttrice Adriatica –Servizio Potenziamento e Sviluppo –Ancona) è stato presentato un progetto complessivo per lire 70 mld, concernente interventi per il rinnovo dell'armamento per circa 40 km, il consolidamento del corpo stradale per circa 10 km, sottostazione elettrica, interventi nelle stazioni (modifica impianti, ingressi contemporanei, costruzione sottopassi), brevi tratti di raddoppio per consentire incroci dinamici, realizzazione di nuove fermate inserite nel territorio urbano di Perugia.

La piena funzionalità della linea risulta oggi compromessa dal degrado degli apparati dell'armamento e dall'instabilità del corpo stradale, nonché dal deficit di potenza disponibile.

E' quanto mai urgente la necessità di ripristinare la regolarità della circolazione, anche ai fini della ripresa delle attività economiche fortemente penalizzate dal recente terremoto.

Finanziamenti disponibili ed interventi da attuare

La Legge 341/95 ha finanziato per 25 £/mld una prima fase funzionale del suddetto progetto: il rinnovo dell'armamento di una tratta di circa 24 km (16,5 mld), il consolidamento di circa 2,5 km di piattaforma (6 mld), la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a Perugia Ponte San Giovanni anche al servizio della Ferrovia Centrale Umbra (4 mld) ed infine la realizzazione di un posto di movimento per l'incrocio dei treni situato al km 44+508 della linea tra le stazioni di Ellera e Perugia F.(4,5 mld). Nell'ambito di questo ultimo intervento, peraltro, è prevista la realizzazione di ulteriori due fermate nell'area urbana di Perugia.

Programma di attuazione

Gli interventi contenuti in questa prima fase saranno oggetto di analisi tecnico - economica e finanziaria, sulla base degli studi di fattibilità avviati, da parte del Gruppo misto previsto dall'Intesa. Verranno esaminate altresì le procedure e le tempistiche degli interventi, attualmente non finanziati, relativi a:

- Completamento del rinnovo del binario
- Completamento del consolidamento del corpo stradale
- Interventi di microvelocizzazione
- Interventi su n.7 stazioni
- Raddoppio Assisi-Bastia U.
- Realizzazione posti di movimento (Perugia S.Martinello)

- Completamento fermate Perugia
  - Stadio R.Curi
  - Ospedale Silvestrini
  - S.Sisto
  - Ellera
  - opere complementari (soppressione PP.LL.) per il servizio metropolitano

che consentiranno un aumento della velocità massima a 150/km/h, una migliore regolarità dell'esercizio, un aumento della sicurezza e l'istituzione del servizio metropolitano di Perugia.

FERROVIA CENTRALE UMBRA

Per la Ferrovia Centrale Umbra, in Gestione Commissariale Governativa, è pressoché terminata la realizzazione degli interventi prevista dal programma finanziato con la legge 910/86 (a fronte di un finanziamento di 120 £/mld sono ancora da eseguire lavori e forniture per circa 19 £/mld).

- E' stata recentemente approvata (10.01.1999) dal punto di vista tecnico ed economico la progettazione del potenziamento ed ammodernamento della linea Cesi – Terni finanziato dal CIPE in relazione al programma di investimenti previsto dalla L. 211/92 (trasporto rapido di massa).
- Sempre in data 10.01.1999 è stato approvato il progetto relativo alla metropolitana leggera Fontivegge – S.Anna per un importo di £/mld 74 circa a fronte di un finanziamento CIPE (L. 211/92) di circa £/mld 94.
- In relazione al finanziamento dello Stato per le aree depresse sono stati assegnati alle Gestioni Commissariali Governative 70 £/mld per interventi di riqualificazione e ammodernamento a fronte di un importo complessivo del progetto di circa 164 £/mld. Per le somme disponibili nel 1998 e 1999 (13,8 £/mld) sono stati aggiudicati lavori per circa 9 £/mld, mentre sono già disponibili i progetti esecutivi (per 57,2 £/mld) che potranno essere appaltati a seguito delle disponibilità delle assegnazioni nel 2000 e 2001.

Il completamento degli interventi di ammodernamento e potenziamento della Ferrovia, il completamento della elettrificazione (ed in particolare delle forniture di materiale rotabile) saranno oggetto di analisi tecnico - economica e finanziaria, sulla base degli studi di fattibilità avviati, da parte del Gruppo misto previsto dall'Intesa.

AEROPORTI

Quadro programmatico

L'aeroporto regionale di S. Egidio è stato inserito dalla U.E. nella rete europea degli aeroporti regionali.
Il suo potenziamento e sviluppo è previsto nel Piano Urbanistico Territoriale, approvato con L.R. del 27 dicembre 1983, n. 52.

Tale impegno è stato ribadito con l'approvazione, D.G.R. n. 85 del 5 febbraio 1990, del Piano regionale integrato dei trasporti.

La Regione ha redatto il Piano Particolareggiato di tale importante infrastruttura aeroportuale a cui sono seguiti i progetti sia di natura infrastrutturale sia legati alla sicurezza dell'esercizio.

Alcune iniziative sono state già realizzate, altre sono in corso di realizzazione, mentre altri progetti benché finanziati non sono stati realizzati in quanto le risorse non sono ancora disponibili in termini di cassa. Essi sono:

- £ 4,7 miliardi (aeroporti interessati dal Giubileo);
- £ 4,5 miliardi – 1,5 miliardi per ogni anno dal 1997 al 1999 -, per un nuovo impianto di radio assistenza I.L.S. ed il prolungamento fino a 900 mt del sentiero luminoso;
- £ 2 miliardi per il collegamento viario diretto tra l'aerostazione e la SS. 75 centrale umbra.

C'è infine da rilevare che per una completa fruizione dell'impianto occorre effettuare da parte del ministero competente la trasformazione dello spazio aereo da militare a civile.

Il completamento dei lavori in corso, unitamente alla realizzazione di quelli già programmati e finanziati, consentiranno di ridurre consistentemente le attuali criticità dell'aeroporto, perseguire rilevanti potenzialità operative e più alti livelli di sicurezza, oltre naturalmente a rendere più accoglienti e funzionali i locali dell'aerostazione.

N.	Tratto	Costo totale (milioni)	risorse da reperire	Note
1	Realizzazione strada perimetrale per soccorso vigili del fuoco	8.000	8.000	Progetto da redigere
2	Acquisizione area e recinzione per utilizzazione completa della pista e posizionamento degli impianti	480	480	Progetto da redigere
3	Ampliamento parcheggio per veicoli in sosta	100	100	Progetto da redigere
4	Depuratore aeroportuale	700	700	Progetto da redigere
5	Spolvero testata 19	50	50	Progetto da redigere
6	Adeguamento raccordo piazzali e parcheggi aerei	600	600	Progetto da redigere
7	Costruzione edificio polivalente ad uso uffici rimessa attrezzi e sala aspetto polivalente	600	600	Progetto da redigere
	TOTALE	**10.530**	**10.530**	

CENTRI MERCI

Un progetto di riorganizzazione del trasporto merci in Umbria, orientato alla riorganizzazione dell'autotrasporto, allo sviluppo del trasporto combinato e di servizi logistici integrati, è stato approvato dalla Giunta regionale umbra, con atto n. 92 del 21.01.1998.

La Giunta prevede di realizzare in ciascuno dei sette bacini produttivi della regione, una base attrezzata per la razionalizzazione logistica del trasporto merci.

La Giunta regionale umbra (delibera di Giunta regionale 4/3/98 n. 1008) ha definito inoltre l'ordine di priorità per la realizzazione delle basi merci, individuando nelle strutture di Foligno - Spoleto, Gualdo Tadino - Gubbio, Terni, Marsciano), le quattro iniziative prioritarie, stabilendo, altresì, le procedure operative e le fonti di finanziamento per la predisposizione di progetti di fattibilità.

Sono stati all'uopo sottoscritti appositi accordi di programma con le Province, i Comuni, le Camere di Commercio e costituiti specifici Comitati promotori, con la partecipazione anche di soggetti privati.

Sulla base dei predetti accordi la Regione, tramite Sviluppumbria, ha commissionato ad una società di ingegneria specializzata la elaborazione dei progetti di fattibilità delle quattro basi attrezzate.

N.	Opera	Area Impegnata (mq)	Costo totale (milioni)	progetti e lavori	Effetti attesi
1	CENTRO MERCI FOLIGNO – SPOLETO	64.000	18.000	progetto di fattibilità finanziato	Sviluppo trasporto combinato; aggregazione autotrasporto; riduzione costi trasporto; nuova occupazione specializzata in logistica.
2	BASE ATTREZZATA MERCI GUALDO TADINO - GUBBIO	53.000	13.000	progetto di fattibilità finanziato	Sviluppo trasporto combinato; riduzione autotrasporto; grandi imprese utilizzatrici; nuova occupazione specializzata in logistica.
3	BASE ATTREZZATA LOGISTICA TERNI – NARNI	64.000	15.000	progetto di fattibilità finanziato	Terziarizzazione logistica grandi industrie; sviluppo trasporto ferroviario raccordato; riduzione costi trasporto; nuova occupazione specializzata in logistica.
4	BASE ATTREZZATA MERCI MARSCIANO – TODI	19.500	6.000	progetto di fattibilità finanziato	Ottimizzazione trasporto carbone centrale ENEL Bastardo; uso infrastrutture esistenti F.C.U. per trasporto merci; sviluppo trasporto combinato; aggregazione autotrasporto.
	TOTALE	**200.500**	**52.000**		

Per gli interventi individuati:

- Non esiste attualmente copertura per la realizzazione delle quattro iniziative.
- Il 60% delle risorse necessarie riguardano lo sviluppo dell'area di maggiore intensità sismica.
- La regione stima una capacità media di spesa di circa 26.000 milioni nel periodo 1999-2000.
- La legislazione vigente non permette il finanziamento dello Stato.

Gli interventi saranno oggetto di analisi tecnico-economica e finanziaria, sulla base degli studi di fattibilità avviati, da parte del Gruppo misto previsto dall'intesa.

99A3867

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Rimodulazione e proroga intesa di programma MURST-ENEA. (Deliberazione n. 34/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre n. 488 del 1992;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito senza modificazioni dalla legge n. 104 del 1995 che, nel trasferire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative alle agevolazioni alle attività di ricerca, fa espresso riferimento alle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1987, con la quale ha approvato il Primo piano annuale di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno, comprendente, tra l'altro, l'attuazione di una intesa di programma ENEA-Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM), per una spesa globale di lire 300 miliardi, di cui il 60% a carico del MISM sui fondi della legge n. 64/1986 ed il restante 40% a carico degli incrementi di bilancio dell'ENEA;

Vista l'intesa di programma ENEA-MISM sottoscritta il 26 marzo 1990 in attuazione della citata delibera CIPE 29 dicembre 1986;

Vista la propria delibera 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1990, con la quale il CIPE ha approvato e reso operativa l'intesa di programma richiamata, ripartendo fra i contraenti l'onere previsto per il triennio 1990/1992, in ragione di lire 180 miliardi a carico del MISM sui fondi della legge n. 64/1986 e di lire 120 miliardi a carico del bilancio ENEA;

Considerato che la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la contemporanea fase di liquidazione del MISM, con gli inevitabili rallentamenti connessi con la fase transitoria di trasferimento delle competenze al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, hanno influito sui tempi di realizzazione dell'intesa di programma sopracitata rendendo necessaria una proroga della stessa;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996, con la quale il CIPE ha approvato la proposta di proroga al 31 dicembre 1998 dell'intesa proposta dal Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e di rimodulazione degli interventi previsti, fermo restando l'importo complessivo e la ripartizione dello stesso tra le due parti contraenti;

Considerato che alcuni progetti previsti dall'Intesa risultano ancora oggi non realizzati e che a causa dei mutati scenari tecnologici taluni progetti risultano non più attuali;

Ravvisata pertanto l'opportunità di prorogare ulteriormente l'intesa MURST-ENEA sostituendo alcuni progetti ormai obsoleti con altri più attuali e in grado di assicurare maggiori ricadute sul territorio;

Vista la nota n. 3618 del 29 dicembre 1998 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso una proposta di rimodulazione e proroga al 31 dicembre 2001 dell'Intesa di programma sopracitata fermo restando l'importo complessivo e la relativa ripartizione tra le due parti contraenti;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, concernente il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

Tenuto conto che il comitato tecnico scientifico aree depresse ha espresso il previsto parere nella seduta del 7 ottobre 1998;

Tenuto conto che nella seduta del 12 febbraio 1999, la commissione per la ricerca e la formazione, istituita nell'ambito del CIPE in ottemperanza di quanto disposto dallo stesso Comitato con deliberazione n. 79/1998 del 5 agosto 1998 si è espressa favorevolmente sulla citata proposta presentata dal Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

L'intesa di programma fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui alle premesse è prorogata, con le modifiche definite dal documento di aggiornamento e riepilogate nella tabella allegata, fino alla data del 31 dicembre 2001, mantenendo inalterato l'onere complessivo pari a 300 miliardi di lire (154,94 milioni di euro) e le quote di riparto fra i soggetti contraenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurerà un costante e tempestivo monitoraggio sull'attuazione dell'intesa, riferendone, attraverso relazioni a cadenza semestrale, al CIPE che adotterà le misure, anche temporali, eventualmente necessarie ad assicurare il completamento delle attività previste.

Ulteriori modifiche dei contenuti o delle modalità attuative dell'Intesa, nei limiti di quanto stabilito dalla presente delibera relativamente alle risorse complessive ed al loro riparto fra i contraenti, potranno essere adottate dai soggetti firmatari dell'Intesa stessa e comunicate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al CIPE in occasione delle relazioni di cui al punto precedente.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 88

ALLEGATO

ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI INTESA ENEA MURST RIMODULAZIONE 1999 - 2001		
INTERVENTI	**Lire mld.**	**Euro mln.**
Potenziamento Centro Trisaia - Basilicata		
1. Progetto Integrato Trisaia	108,00	55,78
2. Progetto Integrato Calabria	36,00	18,59
3. Progetto Obiettivo tecnologie per la gestione ed il trattamento dei rifiuti urbani ed industriali	16,60	8,57
T O T A L E - Centro Trisaia	**160,60**	**82,94**
Potenziamento Centro Portici - Campania		
1. Progetto Integrato Portici	72,00	37,18
2. Progetto Modellistica Costiera	13,00	6,71
3. Progetto Lampedusa	3,00	1,55
T O T A L E - Centro Portici	**88,00**	**45,45**
Potenziamento Centro Brindisi - Puglia		
1. Progetto C.N.R.S.M.	43,40	22,41
2. Progetto Sterilizzazione RSO	8,00	4,13
T O T A L E - Centro Brindisi	**51,40**	**26,55**
T O T A L E G E N E R A L E	**300,00**	**154,94**

99A3769

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Rimodulazione e proroga intesa di programma MURST-CNR. (Deliberazione n. 35/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge, n. 488 del 1992;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito senza modificazioni dalla legge n. 104 del 1995 che, nel trasferire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative alle agevolazioni alle attività di ricerca, fa espresso riferimento alle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1987, con la quale ha approvato il Primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, comprendente, tra l'altro, l'attuazione di una intesa di programma CNR-Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM), per una spesa globale di lire 740 miliardi, di cui il 70% a carico del MISM sui fondi della legge n. 64/1986 ed il restante 30% a carico degli incrementi di bilancio del CNR;

Vista la propria deliberazione del 30 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1988, con la quale ha approvato e reso operativa l'Intesa di programma richiamata, ripartendo fra i contraenti l'onere previsto per il triennio 1988/1990, in ragione di lire 518 miliardi a carico del MISM sui fondi della legge n. 64 del 1986 e di lire 222 miliardi a carico del CNR, contestualmente raccomandando che l'attuazione dell'Intesa fosse improntata a criteri di flessibilità per consentire l'adozione tempestiva di eventuali aggiornamenti, al fine di assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi dell'intesa;

Vista l'intesa di programma CNR-MISM sottoscritta l'8 marzo 1988 in attuazione della citata delibera del 29 dicembre 1986;

Considerato che la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la contemporanea fase di liquidazione del MISM, con gli inevitabili rallentamenti connessi con la fase transitoria di trasferimento delle competenze al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, hanno influito sui tempi di realizzazione dell'intesa;

Vista la decisione della Commissione dell'U.E. n. C(91)1504/6 del 25 luglio 1991 modificata con decisione n. C(97) 834 del 3 aprile 1997 relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e del Fondo sociale europeo (FSE) per un programma operativo plurifondo relativo alla iniziativa comunitaria STRIDE nelle regioni italiane obiettivo 1 tendente al rafforzamento del potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione;

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996, con la quale il CIPE, su proposta del Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, ha approvato la proroga al 31 dicembre 1998 dell'Intesa sopracitata e la rimodulazione degli interventi previsti, fermo restando l'importo complessivo e la ripartizione dello stesso tra le due parti contraenti;

Visto il decreto del Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica n. 493, del 14 marzo 1997, con il quale è stata approvata la rimodulazione dell'Intesa proposta dal CNR;

Considerato che parte significativa delle attività previste resta ancora da attuare e che pertanto si rende necessaria una ulteriore proroga dell'Intesa al fine di permettere il completamento;

Ritenuto necessario l'aggiornamento dei contenuti dell'Intesa per tener conto sia del decorso del tempo sia delle difficoltà di attuazione sperimentate, con particolare riguardo alle attività edilizie per le quali sono ora previsti prevalentemente interventi di ristrutturazione dei fabbricati preesistenti rispetto all'acquisizione e realizzazione di nuovi;

Vista la nota n. 419/s del 17 dicembre 1998 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso una proposta di rimodulazione e proroga al 31 dicembre 2001 dell'Intesa di programma sopracitata e la rimodulazione degli interventi previsti, per una spesa complessiva che passa da 740 a 776,87 miliardi di lire;

Tenuto conto che l'incremento di costo dell'intesa pari a 36,7 miliardi non comporta un maggior onere a carico del bilancio dello Stato, ma viene coperto per 9,72 miliardi con fondi CNR e per 27,15 mediante attivazione di finanziamenti comunitari;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, concernente il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

Tenuto conto che il comitato tecnico scientifico aree depresse ha espresso il previsto parere nella seduta del 7 ottobre 1998 come indicato nella citata nota n. 419/s del 17 dicembre 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Tenuto conto che nella seduta del 12 febbraio 1999, la Commissione per la ricerca e la formazione, istituita nell'ambito del CIPE in ottemperanza di quanto disposto dallo stesso Comitato con deliberazione n. 79/1998 del 5 agosto 1998 si è espressa favorevolmente sulla citata proposta presentata dal Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

L'intesa di programma fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di cui alle premesse è prorogata, con le modifiche definite dal documento di aggiornamento di cui alle premesse, fino alla data del 31 dicembre 2001.

Il costo complessivo degli interventi oggetto dell'Intesa ammonta a lire 776,87 miliardi di lire (401,22 milioni di euro) ed è così ripartito: è confermato l'onere di 518 miliardi di lire (267,52 milioni di euro) a carico del bilancio dello Stato, già previsto dalle precedenti delibere di approvazione e proroga dell'Intesa; è incrementato di 9,72 miliardi di lire (5,02 milioni di euro), per un importo complessivo di 231,72 miliardi di lire (119,67 milioni di euro), l'onere a carico del bilancio CNR; l'onere residuo, pari a 27,15 miliardi di lire (14,02 milioni di euro), trova copertura su fondi comunitari.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurerà un costante e tempestivo monitoraggio sull'attuazione dell'intesa, riferendone, attraverso relazioni a cadenza semestrale, al CIPE che adotterà le misure, anche temporali, eventualmente necessarie ad assicurare il completamento delle attività previste.

Ulteriori modifiche dei contenuti o delle modalità attuative dell'Intesa, nei limiti di quanto stabilito dalla presente delibera relativamente alle risorse complessive ed al loro riparto fra i contraenti, potranno essere adottate dai soggetti firmatari dell'intesa stessa e comunicate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al CIPE in occasione delle relazioni di cui al punto precedente.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 94

99A3770

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995, 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996, 16 maggio 1997, concernenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso in data 12 novembre 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1960 del 28 novembre 1998;

Visto il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è inserita la scuola di specializzazione in «Genetica medica».

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» è inserita la scuola di specializzazione in «Genetica medica».

Art. 3.

Dopo l'art. 239 con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, è inserito l'art. 240, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in «Genetica medica».

Art. 240 *(Scuola di specializzazione in genetica medica)* — 1. La scuola di specializzazione in genetica medica dell'Università degli studi di Bari, avente sede presso il Di.M.I.L. sezione di genetica medica, risponde

alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola è il dipartimento di medicina interna e del lavoro - Sezione di genetica medica.

6. Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al punto 5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi per anno di corso è determinato in n. 2 in possesso di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione e n. 2 laureati in scienze biologiche con relativa abilitazione, per un totale complessivo di 16 specializzandi per i 4 anni di corso.

Norma finale. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto della scuola vigono le norme generali e regolamentari in materia di scuole di specializzazione del settore medico.

Tabella *A)* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:

A) Area propedeutica:

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B) Area tecnica metodologica:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C) Area genetico clinica:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

Tabella *B)* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante:

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. Indirizzo medico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. Indirizzo tecnico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 aprile 1999

Il rettore: COSSU

99A3904

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 618ª e 619ª seduta pubblica, per mercoledì 19 maggio 1999, alle ore 9,30 e 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

deputati BALOCCHI ed altri. — Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici *(Approvato dalla Camera dei deputati).* (3886);

SERENA. — Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dell'imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale. (1792);

BESOSTRI e MURINEDDU. — Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici. (3686);

MARINI. — Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali. (3956).

— *Relatrice* D'ALESSANDRO PRISCO *(Relazione orale).*

99A3990

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 537ª seduta pubblica per mercoledì 19 maggio 1999, alle ore 10,30 con il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi nei Balcani.

2. Seguito della discussione dei disegni di legge di ratifica numeri 4956, 5135, 5297, 5299, 5301, 5302, 5305, 5306, 5307, 5308 e 5448.

3. Interpellanze e interrogazioni.

99A3988

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Scadenza relativa al regolamento sullo sportello unico per le attività produttive (D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447)

Il Ministro della funzione pubblica ricorda che il 27 maggio 1999 scade il termine entro il quale i comuni devono realizzare la struttura e nominare il responsabile del procedimento;

sottolinea l'importanza della scadenza suddetta al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi,

raccomanda ai comuni la tempestiva attuazione al regolamento, assicurando comunque la ricevibilità delle domande da parte dei soggetti privati, l'avvio del procedimento e lo svolgimento dell'iter procedurale nei termini previsti dal regolamento,

raccomanda a tutte le altre amministrazioni interessate di collaborare con i comuni per dare piena attuazione al regolamento.

99A3905

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sull'interdizione dall'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine anti uomo e sulla loro distruzione, Ottawa 3 dicembre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 26 marzo 1999, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1999 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione sull'interdizione dall'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine anti uomo e sulla loro distruzione, Ottawa 3 dicembre 1997, in data 23 aprile 1999.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1° ottobre 1999.

99A3908

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 17 marzo 1999, n. 63, recante: «Misure urgenti in materia di investimenti e occupazione».

Si comunica che, a decorrere dalla data 18 maggio 1999, le disposizioni del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 63, recante: «Misure urgenti in materia di investimenti e occupazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1999, non convertito in legge, sono state abrogate dall'art. 36, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 96/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1999. Con lo stesso comma del predetto articolo sono stati riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 63/1999.

99A3923

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 maggio 1999

Dollaro USA	1,0685
Yen giapponese	131,47
Dracma greca	325,40
Corona danese	7,4344
Corona svedese	8,9775
Sterlina	0,65980
Corona norvegese	8,2007
Corona ceca	37,629
Lira cipriota	0,57890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,46
Zloty polacco	4,1917
Tallero sloveno	193,7610
Franco svizzero	1,6023
Dollaro canadese	1,5683
Dollaro australiano	1,6117
Dollaro neozelandese	1,9175
Rand sudafricano	6,6434

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3989

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di conserve vegetali stabilizzate mediante trattamenti termici (conserve vegetali appertizzate).

«ANICAV» viale della Costituzione Isola F/3 - 80143 Napoli - fax 081/7347126;

2) Manuale di corretta prassi igienica e linee guida per l'adozione del sistema HACCP nella gestione di esercizi di macelleria.

«Confraternita di S. Maria della Quercia dei macellai di Roma - ONLUS», piazza della Quercia n. 27 - 00186 Roma - fax 06/6865196;

3) Manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e alienazione di prodotti al consumatore.

«Confederazione nazionale coltivatori diretti», via XXIV Maggio n. 43 - 00187 Roma - fax 06/4682214;

4) Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di olio vergine di oliva.

«Federazione regionale Lombarda coltivatori diretti», via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano - fax 02/76015123.

99A3907

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'esercizio della forma di previdenza complementare e riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione FONCHIM, in Milano.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1997, l'«Associazione Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini», con sede in Milano, via Accademia 26, è autorizzata, entro i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni statutarie, all'esercizio della forma di previdenza complementare.

Contestualmente all'Associazione medesima è riconosciuta la personalità giuridica.

99A3906

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Ri.Co.Tre rinominata commerciale cooperativa trentina» - Soc. coop. a r.l., in Villa Lagarina.

Con deliberazione nr. 494 del 23 aprile 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «Ri.Co.Tre rinomata commerciale cooperativa trentina» - Soc. coop. a r.l., con sede in Villa Lagarina, Via Lasta, 44, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando liquidatore il dott. Alessandro Tonina, con studio in Trento, via Brennero, 318.

99A3909

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.